

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 10 del 08-03-2023

Supplemento n. 44

mercoledì, 08 marzo 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	10
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.	
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 3322 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1079085 - CUP CIPE: D92H23000040007 e assegnazione contributo.	11
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)	
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 3323 - certificato il 24 febbraio 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1075900 - CUP CIPE D72H23000260007) e assegnazione contributo.	25
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.	
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 3324 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078427 - CUP CIPE: D82H23000180007 e assegnazione contributo.	38

<p>DECRETO 21 febbraio 2023, n. 3325 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078870 - CUP CIPE: D82H23000190007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	54
<p>DECRETO 21 febbraio 2023, n. 3326 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1074313 - CUP CIPE: D62H23000050007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	68
<p>DECRETO 21 febbraio 2023, n. 3327 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078912 - CUP CIPE: D12H23000080007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	84
<p>DECRETO 21 febbraio 2023, n. 3328 - certificato il 24 febbraio 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1077541 - CUP CIPE D72H23000290007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	98
<p>DECRETO 21 febbraio 2023, n. 3329 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078747 - CUP CIPE: D22H23000080007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	113
<p>DECRETO 21 febbraio 2023, n. 3330 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1075793 - CUP CIPE: D32H22000950007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	127
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Lucca e Massa. Distretti Rurali, Biologici e del Cibo</p>	

<p>DECRETO 23 febbraio 2023, n. 3372 - certificato il 24 febbraio 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - Annualità 2022. Domanda di aiuto CUP Artea 1078126, CUP Cipe D72H23000190007. Approvazione esito istruttorio e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	143
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa</p> <p>DECRETO 22 febbraio 2023, n. 3374 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"- Annualità 2022 - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP Artea 1078500 e CUP Cipe D12H23000140007.</p> <p>.....</p>	155
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)</p> <p>DECRETO 22 febbraio 2023, n. 3375 - certificato il 24 febbraio 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1074694 - CUP CIPE D72H23000240007) e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	167
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.</p> <p>DECRETO 21 febbraio 2023, n. 3376 - certificato il 24 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1074890 - CUP CIPE: D42H23000060007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	179
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Lucca e Massa. Distretti Rurali, Biologici e del Cibo</p> <p>DECRETO 23 febbraio 2023, n. 3377 - certificato il 24 febbraio 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - Annualità 2022. Domanda di aiuto CUP Artea 1076141, CUP Cipe D62H23000100007. Approvazione esito istruttorio e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	195

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)

DECRETO 23 febbraio 2023, n. 3462 - certificato il 27 febbraio 2023
 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 4348 del 09/03/2022 e s.m.i. - Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali". Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto beneficiario (CUP A.R.T.E.A. 1074047 - CUP CIPE D15B23000060007 - Acronimo Progetto "Agrimercato di Arezzo") in qualità di capofila di ATS e assegnazione contributo. 207

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.

DECRETO 23 febbraio 2023, n. 3536 - certificato il 28 febbraio 2023
 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1077576 - CUP CIPE D82H23000250007 e assegnazione contributo. 221

DECRETO 23 febbraio 2023, n. 3537 - certificato il 28 febbraio 2023
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022. Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1077815 - CUP CIPE: D52H22001260007 e assegnazione contributo. 234

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa

DECRETO 23 febbraio 2023, n. 3538 - certificato il 28 febbraio 2023
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"- Annualità 2022 - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP Artea 1078904 e CUP Cipe D92H23000110007. 250

<p>DECRETO 27 febbraio 2023, n. 3571 - certificato il 28 febbraio 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"- Annualità 2022 - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP Artea 1078222 e CUP Cipe D42H23000100007.</p> <p>.....</p>	262
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)</p>	
<p>DECRETO 24 febbraio 2023, n. 3602 - certificato il 28 febbraio 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando attuativo Sottomisura 4.3 "Sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Operazione 4.3.1 "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica annualità 2018 - Decreto dirigenziale n. 16381 del 16/10/2018 e ss. mm. e ii. - Integrazione contributo Consorzio 2 Alto Valdarno (CUP A.R.T.E.A. 833380 - CUP CIPE C28E20000290002) a seguito di scorrimento della graduatoria di cui al Decreto di ARTEA n. 58 del 16/04/2019 (Decreto di ARTEA n. 13 del 26/01/2023).</p> <p>.....</p>	274
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Pistoia e Prato</p>	
<p>DECRETO 24 febbraio 2023, n. 3742 - certificato il 2 marzo 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Bando 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole - Annualità 2022" - Approvazione istruttoria e concessione contributo per il progetto CUP Artea 1074113 / CUP CIPE D52H23000110007.</p> <p>.....</p>	279
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.</p>	
<p>DECRETO 24 febbraio 2023, n. 3743 - certificato il 2 marzo 2023 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1076006 - CUP CIPE D62H23000120007 e assegnazione contributo.</p> <p>.....</p>	291

<p>DECRETO 24 febbraio 2023, n. 3744 - certificato il 2 marzo 2023 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1075171 - CUP CIPE D82H23000270007 e assegnazione contributo.</p>	306
<p>DECRETO 24 febbraio 2023, n. 3745 - certificato il 2 marzo 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1077811 - CUP CIPE: D12H23000090007 e assegnazione contributo.</p>	321
<p>DECRETO 24 febbraio 2023, n. 3746 - certificato il 2 marzo 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1077475 - CUP CIPE: D92H23000080007 e assegnazione contributo.</p>	335
<p>DECRETO 27 febbraio 2023, n. 3747 - certificato il 2 marzo 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021 - Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1069920 - CUP CIPE: D65D23000010007 e assegnazione contributo.</p>	349
<p>DECRETO 27 febbraio 2023, n. 3748 - certificato il 2 marzo 2023 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1078705 - CUP CIPE D32H23000020007 e assegnazione contributo.</p>	366
<p>DECRETO 27 febbraio 2023, n. 3750 - certificato il 2 marzo 2023 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1077834 - CUP CIPE D32H23000090007 e assegnazione contributo.</p>	381
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)</p>	

<p>DECRETO 28 febbraio 2023, n. 3752 - certificato il 2 marzo 2023 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 21866 del 14/12/2021 e s.m.i. - Sottomisura 2.3 "Sostegno alla formazione dei consulenti". Annualità 2021- Approvazione istruttoria di cambio di titolarità e di ammissibilità con esi- to positivo domanda di aiuto beneficiario (CUP A.R.T.E.A. 1053418 - CUP CIPE D12B23000050009) e assegnazione con- tributo.</p>	394
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Atti- vità Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.</p>	
<p>DECRETO 2 marzo 2023, n. 3899 - certificato il 3 marzo 2023 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomi- sura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022 - Ap- provazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1079118 - CUP CIPE D42H23000110007 e asse- gnazione contributo.</p>	410
<p>DECRETO 2 marzo 2023, n. 3900 - certificato il 3 marzo 2023 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sotto- misura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competi- tività delle aziende agricole annualità 2022". Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1073772 - CUP CIPE: D72H23000280007 e assegnazione contributo.</p>	423
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Attività Ge- stionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Ge- stione della Programmazione Leader. Usi Civici.</p>	
<p>DECRETO 2 marzo 2023, n. 3902 - certificato il 3 marzo 2023 Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Contributi a valere sulla Misura 19.3 "Animazione, coordinamento e gestione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (GAL)".- Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP ARTEA 912776 CUP CIPE D22I23000000009.</p>	437
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Atti- vità Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.</p>	
<p>DECRETO 2 marzo 2023, n. 3903 - certificato il 3 marzo 2023 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomi- sura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022 - Ap- provazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1078292 - CUP CIPE D52H23000140007 e asse- gnazione contributo.</p>	442

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)

DECRETO 2 marzo 2023, n. 3904 - certificato il 3 marzo 2023

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1077116 - CUP CIPE D72H23000250007) e assegnazione contributo.

. 458

DECRETO 2 marzo 2023, n. 3905 - certificato il 3 marzo 2023

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1077584 - CUP CIPE D42H23000090007) e assegnazione contributo.

. 471



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3322 - Data adozione: 20/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1079085 - CUP CIPE:
D92H23000040007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003482

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/131765 del 25/07/2022 - CUP ARTEA n. 1079085 - CUP CIPE: D92H23000040007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 11/10/2022 prot. n. 0385933;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0471369 del 05/12/2022 a cui la ditta beneficiaria ha risposto in data 05/01/2022 prot. n. 0008828 ad integrazione e completamento della domanda iniziale CUP ARTEA 1079085 - CUP CIPE: D92H23000040007

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Sonia Daviddi attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa inviata, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22094034 del 17/02/2023 con id 22392801 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22094040 del 17/02/2023 con id 22392816;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l’art. 7.2 bis “*Procedure inerenti l’atto per l’assegnazione dei contributi*” delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che “l’U.C.I. provvede ad inviare tramite

PEC il suddetto atto al beneficiario”;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell’”Atto per l’assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1079085 - CUP CIPE: D92H23000040007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022”, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 155.550,86 e del contributo concedibile in €62.220,34 **con punti 29** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell’Allegato A “atto di Assegnazione” sopra richiamato;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 25/07/2022 prot. n. 003/131765 sul Bando della sottomisura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022”- CUP ARTEA n. 1079085 - CUP CIPE: D92H23000040007 di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 62.220,34 a fronte di una spesa ammessa di € 155.550,86 così come indicato nell’allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell’”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

838ca6d98b0a2d88f851724d71661e0d8a135223d2b2f8aef768b782e4900b99

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1079085 - Progetto: psr2022**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa MAESTRINI ELISA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in TORRITA DI SIENA P.I.: 00919400523

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 25/07/2022, protocollo n. 003/131765 del 25/07/2022 CUP ARTEA n. 1079085, CUP CIPE n. D92H23000040007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 38 - Escavatori	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 25.600,00	€ 25.600,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	Base - 40.00 %
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	€ 0,00	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 25.200,00	Base - 40.00 %

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 299,00	€ 299,00	€ 119,60	€ 119,60	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 25.200,00	€ 0,00	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 1.751,86	€ 1.751,86	€ 700,74	€ 700,74	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	€ 155.550,86	€ 155.550,86	€ 62.220,34	€ 62.220,34	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 62220.34, di cui quota FEASR pari a euro 26829.41

Il punteggio assegnato è pari a punti 29.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 25/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 26/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni. Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).
In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)**Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3323 - Data adozione: 20/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1075900 - CUP CIPE D72H23000260007) e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003491

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” – annualità 2022”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25 aprile 2022 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Richiamato in particolare l’allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l’altro, dell’Allegato A) del D.D. n. 7532/2022: - n. 9739 del 20/05/2022 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR PSR 2014/2022 - bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

- n. 12674 del 23/06/2022 ad oggetto: “Reg. (Ue) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014/2022. Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” – proroga per la presentazione delle domande di aiuto”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.1 annualità 2022 del PSR 2014/2022 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 003/123937 del 23/06/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1075900 - CUP CIPE n. D72H23000260007, dal beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specifiche ivi riportate;

Richiamato il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione e il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 di scorrimento della graduatoria preliminare, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Considerato che, dalla valutazione della documentazione inserita sul sistema informativo A.R.T.E.A. e dalle successive integrazioni è emerso che non è attribuibile il punteggio (4 punti) relativo al Macro criterio VI Tipologia di investimenti c.3) in quanto lo spandiconcime Eurospand mod. David Fruit prescelto non assolve alle funzionalità necessarie per adottare pratiche /tecniche di agricoltura di precisione, così come previsto dal bando; pertanto il punteggio di priorità passa da 31 a 27 rimanendo comunque la domanda in graduatoria tra quelle finanziabili;

Considerato che, per quanto sopra detto, con nota prot. n. 23395 del 13/01/2023 è stata inviata all’azienda interessata la comunicazione di riposizionamento in graduatoria della domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili e le relative motivazioni;

Considerato che ad oggi non sono pervenute osservazioni alla comunicazione di cui sopra e risultano scaduti i termini concessi per l’invio;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Ritenuto quindi di assegnare all'azienda indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 13.272,19 a fronte della spesa ammessa di euro 33.180,47 prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Visto l'allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/123937 del 23/06/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1075900 - CUP CIPE n. D72H23000260007 a valere sul bando operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022" di cui al Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 13.272,19 a fronte della spesa ammessa di euro 33.180,47, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante.

3) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

4) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *assegnazione beneficiario*
8a4b5b1c816aff67d4cde028bdc52e7fbd5d8860d3dbafc32c3a15aa9e59e2d1

16/02/23, 14:09

ARTEA

**Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura
di Firenze e Arezzo**

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 -
Annualità 2022 - Miglioramento
della redditività e della
competitività dell'aziende
agricole/Atto di Assegnazione /
CUP: 1075900 - Progetto:
Acquisto macchinari agricoli**

**Regolamento (UE) N.
1305/2013**

Uff. reg. agricoltura di Firenze e
Arezzo

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa MERA VIGLI PATRIZIA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CORTONA P.I.: 02131470516

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 23/06/2022, protocollo n. 003/123937 del 23/06/2022 CUP ARTEA n. 1075900, CUP CIPE n. D72H23000260007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 680,00	€ 680,00	Base - 40.00 %
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Base - 40.00 %
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari					

16/02/23, 14:09

ARTEA

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 1.440,00	€ 0,00	Base - 40.00 %
664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 1.380,47	€ 1.380,47	€ 552,19	€ 552,19	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 1.440,00	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
Totali netto ricavi	€ 33.180,47	€ 33.180,47	€ 13.272,19	€ 13.272,19	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 13272.19, di cui quota FEASR pari a euro 5722.97

Il punteggio assegnato è pari a punti 27.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati

16/02/23, 14:09

ARTEA

con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 23/06/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 24/06/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 04/09/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 04/09/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione,

16/02/23, 14:09

ARTEA

la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

16/02/23, 14:09

ARTEA

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

<https://www2.arte.toscana.it/anagrafe/index.asp>

5/7

16/02/23, 14:09

ARTEA

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

16/02/23, 14:09

ARTEA

Stampa Definitiva del 15/02/2023 11:10:32 [rif. DTipoDUA A516382/386767 U27691]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3324 - Data adozione: 20/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078427 - CUP CIPE:
D82H23000180007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003525

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/131608 del 25/07/2022 - CUP ARTEA n. 1078427 - CUP CIPE: D82H23000180007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 10/10/2022 prot. n. 0385413;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0430755 del 11/11/2022 a cui la ditta beneficiaria ha risposto in data 07/12/2022 prot. n. 0476763 ad integrazione e completamento della domanda iniziale CUP ARTEA 1078427 - CUP CIPE: D82H23000180007 comunicando altresì la rinuncia al punteggio relativo alla priorità b.1) “Il soggetto richiedente ha, tutti o una parte dei propri prodotti aziendali, con esclusione di quelli vitivinicoli, iscritti ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP” (2 punti) ;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Sonia Daviddi attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa inviata, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22095862 del 17/02/2023 con id 22400547 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22095891 del 17/02/2023 con id 22400659;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'"Atto per l'assegnazione dei contributo al beneficiario";

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1078427 - CUP CIPE: D82H23000180007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 313.684,05 e del contributo concedibile in €150.000,00 (ricondotto al massimo ammissibile) **con punti 28 anziché 30** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 25/07/2022 prot. n. 003/131608 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1078427 - CUP CIPE: D82H23000180007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 150.000,00 (ricondotto al massimo ammissibile) a fronte di una spesa ammessa di € 313.684,05 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec

dell'”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

c12e04fc359761cb59e79c548eb9bf76b8b87aa5504db627f150040cd35106

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**Regione
Toscana**

Amministrazione
Regionale
Toscana

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1078427 - Progetto: MIS. 4.1.1 anno 2022**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CASTIGLIONE D'ORCIA P.I.: 01500430523

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 25/07/2022, protocollo n. 003/131608 del 25/07/2022 CUP ARTEA n. 1078427, CUP CIPE n. D82H23000180007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti	23000,00 €	23000,00 €	11500,00 €	11500,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	8500,00 €	8500,00 €	4250,00 €	4250,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 103 - Macchinari e attrezzature per minimum e zero tillage	10000,00 €	10000,00 €	5000,00 €	5000,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	4500,00 €	4500,00 €	2250,00 €	2250,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	47796,40 €	47796,40 €	23898,20 €	23898,20 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	4500,00 €	4500,00 €	2250,00 €	2250,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	4552,69 €	4552,69 €	2276,35 €	2276,35 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	4200,00 €	4200,00 €	2100,00 €	2100,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	2300,00 €	2300,00 €	1150,00 €	1150,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 278 - Recinti per la protezione delle colture da danni da fauna selvatica	92050,36 €	92050,36 €	46025,18 €	46025,18 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	10585,00 €	10585,00 €	5292,50 €	5292,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	8000,00 €	8000,00 €	4000,00 €	4000,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	5000,00 €	5000,00 €	2500,00 €	2500,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	88699,60 €	88699,60 €	44349,80 €	44349,80 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
Totali netto ricavi	313684,05 €	313684,05 €	156842,03 €	156842,03 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 150000.00, di cui quota FEASR pari a euro 64680.00

Il punteggio assegnato è pari a punti 28.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e

vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 25/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 26/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto,

ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST000000150043052305200701031TtpoDUA

IdUtente@20230126120540243

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3325 - Data adozione: 21/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078870 - CUP CIPE:
D82H23000190007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003570

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/130989 del 23/07/2022 - CUP ARTEA n. 1078870 - CUP CIPE: D82H23000190007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 10/10/2022 prot. n. 0385412;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Francesco Savelli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22101607 del 17/02/2023 con id 22406386 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22101611 del 17/02/2023 con id 22406397;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l’art. 7.2 bis “*Procedure inerenti l’atto per l’assegnazione dei contributi*” delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che “l’U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario”;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell’Atto per l’assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1078870 - CUP CIPE: D82H23000190007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 324.838,43 e del contributo concedibile in €162.419,21 **con punti 30** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Francesco Savelli come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022 prot. n. 003/130989 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1078870 - CUP CIPE: D82H23000190007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 162.419,21 a fronte di una spesa ammessa di € 324.838,43 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'"Atto di Assegnazione del contributo" (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

a17a8d2e05671866276c7a829f9962fbdf673762861d639fa73521f3878d2e0d

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1078870 - Progetto: PERI ELEONORA**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa PERI ELEONORA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SCANSANO P.I.: 01673990535

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022, protocollo n. 003/130989 del 23/07/2022 CUP ARTEA n. 1078870, CUP CIPE n. D82H23000190007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
6 - Cemento amianto a totale utilizzo della produzione agricola 3 - Fabbricati ed opere murarie 127 - Rimozione e smaltimento cemento-amianto	€ 14.213,63	€ 14.213,63	€ 7.106,82	€ 7.106,82	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 11.457,03	€ 11.457,03	€ 5.728,52	€ 5.728,52	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %

54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 9 - Abbeveratoi e/o mangiatoie	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 10 - Accessori per trattori	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 6.250,00	€ 6.250,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 9 - Abbeveratoi e/o mangiatoie	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento 136 - Stalle e ricoveri	€ 66.932,79	€ 66.932,79	€ 33.466,40	€ 33.466,40	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	€ 61.104,13	€ 61.104,13	€ 30.552,07	€ 30.552,07	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	€ 20.947,35	€ 20.947,35	€ 10.473,68	€ 10.473,68	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	€ 14.347,50	€ 14.347,50	€ 7.173,75	€ 7.173,75	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 9 - Abbeveratoi e/o mangiatoie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 122 - Recinti per pascolo finalizzati alla raccolta, contenimento di animali	€ 8.284,00	€ 8.284,00	€ 4.142,00	€ 4.142,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 121 - Recinti per pascolo finalizzati alla protezione da predatori	€ 7.715,00	€ 7.715,00	€ 3.857,50	€ 3.857,50	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 122 - Recinti per pascolo finalizzati alla raccolta, contenimento di animali	€ 66.637,00	€ 66.637,00	€ 33.318,50	€ 33.318,50	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %

guida / posizionamento macchinari				
Totale netto ricavi	€ 324.838,43	€ 324.838,43	€ 162.419,24	€ 162.419,24

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 162419.21, di cui quota FEASR pari a euro 70035.16

Il punteggio assegnato è pari a punti 30.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla

base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 23/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 24/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria,

che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di

quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA. In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile. La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 30/01/2023 11:20:08 [rif. DTipoDUA A1917169/705299 U28153]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3326 - Data adozione: 21/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1074313 - CUP CIPE:
D62H23000050007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003636

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/127292 del 07/07/2022 - CUP ARTEA n. 1074313 - CUP CIPE: D62H23000050007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 10/10/2022 prot. n. 0385328;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 453035 del 23/11/2022 a cui la ditta beneficiaria ha risposto trasmettendo quanto richiesto, ad integrazione e completamento della domanda iniziale, in data 21/11/2022 prot. n. 0496712 e successivamente in data 23/01/2023 prot. n. 37846;

Visto l’esito parzialmente positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Simone Vinciarelli , attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa pervenuta, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Visto l’avvio del procedimento di parziale accoglimento della domanda presentata, Prot. n. 0039942 del 24/01/2023 di cui all’art. 10 Bis, L.241/90, con cui si comunicava alla ditta beneficiaria la riduzione degli importi ammessi a contributo e del punteggio richiesto per il mancato accoglimento della priorità II. b.1) “Il soggetto richiedente ha, tutti o una parte dei propri prodotti aziendali, con esclusione di quelli vitivinicoli, iscritti ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP” (2 punti) invitando la medesima a presentare osservazioni e/o controdeduzioni nel termine massimo di 10 gg dal ricevimento;

Considerato che la ditta beneficiaria, a seguito della suddetta comunicazione comunicava in data 30/01/2023 prot. n. 0048772 l’accoglimento delle alle motivazioni contenute nell’”Avvio del procedimento di parziale accoglimento della domanda presentata ai sensi dell’art. 10 Bis, L.241/90 sopra richiamato;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22109896 del 20/02/2023 con id 22414868 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22109908 del 20/02/2023 con id 22414876;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 "Condizioni di accesso" del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis "*Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi*" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'"Atto per l'assegnazione dei contributi al beneficiario";

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1074313 - CUP CIPE: D62H23000050007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 340.326,04 e del contributo concedibile in €170.163,03 **con punti 26 anziché 28** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "Atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016", con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 07/07/2022 prot. n. 003/127292 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1074313 - CUP CIPE: D62H23000050007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;

2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 170.163,03 a fronte di una spesa ammessa di € 340.326,04 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'Atto di Assegnazione del contributo" (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

8a8043e28881c3eec919d2bc13797b6a39653269a506d22dc2b0a657b660b03d

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1074313 - Progetto: PROGETTO OLIVETO SELVELLO
2022**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa AZIENDA AGRICOLA OLIVETO SELVELLO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in ROCCA STRADA P.I.: 01670620531

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 07/07/2022, protocollo n. 003/127292 del 07/07/2022 CUP ARTEA n. 1074313, CUP CIPE n. D62H23000050007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti	4900,00 €	4900,00 €	2450,00 €	2450,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 274 - Attrezzature e mezzi per movimentazione interna dei prodotti e mezzi tecnici aziendali	4800,00 €	4800,00 €	2400,00 €	2400,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	5600,00 €	5600,00 €	2800,00 €	2800,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	2815,00 €	2815,00 €	1407,50 €	1407,50 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	38385,00 €	33819,25 €	19192,50 €	16909,63 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
57 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: fabbricati 128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento 43 - Fabbricati per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	256779,64 €	252372,79 €	128389,82 €	126186,40 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	25000,00 €	25000,00 €	12500,00 €	12500,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	900,00 €	900,00 €	450,00 €	450,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	300,00 €	300,00 €	150,00 €	150,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 607 - Impianti arborei / specie poliennali da frutto (COSTI STANDARD)	5739,00 €	5739,00 €	2869,50 €	2869,50 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	190,00 €	190,00 €	95,00 €	95,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	390,00 €	390,00 €	195,00 €	195,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	3500,00 €	3500,00 €	1750,00 €	1750,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
Totali netto ricavi	349298,64 €	340326,04 €	174649,32 €	170163,03 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 170163.03, di cui quota FEASR pari a euro 73374.30

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

D O C U M E N T A Z I O N E G E N E R A L E :

- 1) Ai fini della rendicontazione finale delle opere, non saranno ammesse spese fatturate relative a servizi forniti da:
- a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
 - b) Società nella cui compagine societari siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria''
- 2) Al momento del collaudo dovranno essere forniti titoli di conduzione aventi una durata tale da garantire il rispetto dei vincoli previsti dal PSR ;

P R I O R I T A ' :

- 1) Ai fini del riconoscimento della priorità, a collaudo l'azienda dovrà dimostrare che la centralina è in grado di rilevare dati meteorologici che, una volta trasmessi anche in remoto, possano essere elaborati da un sistema che fornisca informazioni utili per l'effettuazione di interventi colturali come trattamenti fitosanitari, concimazioni, lavorazioni ecc.
- 2) L'oliveto dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla priorità IV Settori di intervento lettera b);

D O C U M E N T A Z I O N E T E C N I C A :

- 1) Relativamente al rifacimento della copertura del fabbricato C, al momento del collaudo, dovrà essere fornito formulario relativo allo smaltimento dell'eternit;
- 2) Relativamente alle spese tecniche, al momento del collaudo, andrà fornita documentazione atta a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni biffate per la definizione del parametro Q

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

- 1) Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

- 1) Trattandosi di domanda con contributo superiore ai 150.000 euro a collaudo andrà dimostrato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare come previsto al par.3.3 del bando di misura

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 07/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 08/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 01/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 01/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 01/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La

mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse

maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

• i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;

• i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficiario;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000016706205310530210105/DTipoDUA

IdUtente@20230130113344067

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3327 - Data adozione: 21/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078912 - CUP CIPE:
D12H23000080007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003660

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/131033 del 23/07/2022 - CUP ARTEA n. 1078912 - CUP CIPE: D12H23000080007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 27/12/2022 prot. n. 0504871;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la documentazione inviata spontaneamente dall’azienda beneficiaria in data 11/01/2023 prot. n. 0016971 ad integrazione e completamento della domanda iniziale;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Fabio Fagiolini attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa presentata dall’azienda, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22111540 del 20/02/2023 con id 22416802 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22111542 del 20/02/2023 con id 22416851;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l’art. 7.2 bis “*Procedure inerenti l’atto per l’assegnazione dei contributi*” delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che “l’U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario”;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'Atto per l'assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1078912 - CUP CIPE: D12H23000080007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 97.995,62 e del contributo concedibile in €48.997,81 **con punti 26** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022 prot. n. 003/131033 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1078912 - CUP CIPE: D12H23000080007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 48.997,81 a fronte di una spesa ammessa di € 97.995,62 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'Atto di Assegnazione del contributo" (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

0199c4a6f21ed5fcfd19c45f10dd94b3e56a5c532f4c05eba0f53be62186072c

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1078912 - Progetto: 4.1.1 Bernini Maico

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa BERNINI MAICO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SEGGIANO P.I.: 01581620539

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022, protocollo n. 003/131033 del 23/07/2022 CUP ARTEA n. 1078912, CUP CIPE n. D12H23000080007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 1.595,62	€ 1.595,62	€ 797,81	€ 797,81	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 38 - Escavatori	€ 78.850,00	€ 78.850,00	€ 39.425,00	€ 39.425,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 450,00	€ 450,00	€ 225,00	€ 225,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
Totali netto ricavi	€ 97.995,62	€ 97.995,62	€ 48.997,81	€ 48.997,81	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 48997.81, di cui quota FEASR pari a euro 21127.86

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrata da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria".

Priorità VI. c.1) Il richiedente acquista sistemi/sensori di rilevazione ed elaborazione dati produzione agricola per adozione pratiche di agricoltura di precisione. Acquisto stazione meteo wireless. A collaudo l'azienda dovrà dimostrare che la centralina è in grado di rilevare dati meteorologici che, trasmessi anche in remoto, possano essere elaborati da un sistema che fornisca informazioni utili per l'effettuazione di interventi colturali (trattamenti fitosanitari, concimazioni ecc.).

Priorità VII. a) Il richiedente mette a disposizione, tutte od una parte delle superfici che compongono l'UTE, a terzi per lo svolgimento dell'attività di apicoltura e/o è un apicoltore in possesso di almeno 40 alveari, nei modi e nei termini definiti dal bando. Il richiedente, alla domanda di pagamento, deve presentare documentazione che attesti la presenza, nell'UTE oggetto della domanda, di alveari.

Al saldo dovranno esserci essenze mellifere già nella fase di sviluppo che ne consenta una fioritura. Il punteggio sarà confermato solo se nel piano colturale figureranno coltivazioni che possano trarre vantaggio qualitativo e quantitativo dalla attività di impollinazione delle api. La loro attività dovrà indurre un impatto diretto sulla redditività dell'azienda. Sono da escludere coltivazioni da sovescio e foraggiere, in quanto la loro produttività non è influenzata dalla impollinazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni.

Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n + 3) che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore.

Non saranno concesse ulteriori proroghe, anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 23/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 24/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 29/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati

compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento

ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di

quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta

l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della

domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il

collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non

essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è

responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto

previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli

elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione

dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in

esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è

a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a

comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,

per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.arteatoscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3328 - Data adozione: 21/02/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1077541
- CUP CIPE D72H23000290007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003749

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e s.m.m.i.;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e s.m.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/129764 del 20/07/2022, CUP ARTEA 1077541 - CUP CIPE D72H23000290007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. n. 0385459 del 10/10/2022;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis della L. 241/90, inviata alla ditta beneficiaria con Prot. n. 0051465 del 31/01/2023, con la quale si è comunicato che, a seguito delle verifiche istruttorie, la domanda presentata non risulta totalmente ammissibile a finanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo concesso;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

Preso atto che la ditta interessata non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito dall'art. 10Bis della L. 241/90;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato Elena Piredda nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 117.467,55

Contributo concesso € 46.987,02

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 31

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 31

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/129764 del 20/07/2022, CUP ARTEA 1077541 - CUP CIPE D72H23000290007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 46.987,02, a fronte di una spesa ammessa di € 117.467,55, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Atto di assegnazione contributo*
c2d7480b3327547072e32d24fa96bce3daefd9cee4b22412b16bc24735b2c098

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

Ente Territoriale: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1077541 - Progetto: MACCHINARI ED ATTREZZATURE E
NUOVO IMPIANTO OLIVETO 2022**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa SOCIETA AGRICOLA LE ROGAIE DI PIETRO POGGI E C SNC (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MAGLIANO IN TOSCANA P.I.: 00952120533

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022, protocollo n. 003/129764 del 20/07/2022 CUP ARTEA n. 1077541, CUP CIPE n. D72H23000290007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	53026,12 €	53026,12 €	21210,45 €	21210,45 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	7700,00 €	7700,00 €	3080,00 €	3080,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	7240,00 €	7240,00 €	2896,00 €	2896,00 €	Base - 40.00 %
18 - Investimenti immateriali ad utilizzo, anche parziale, della trasformazione/commercializzazione della produzione agricola 5 - Marketing 134 - Siti web	4500,00 €	4500,00 €	1800,00 €	1800,00 €	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	3715,11 €	2049,43 €	1486,04 €	819,77 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	6700,00 €	6700,00 €	2680,00 €	2680,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	2600,00 €	2600,00 €	1040,00 €	1040,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti	9700,00 €	9700,00 €	3880,00 €	3880,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	4200,00 €	4200,00 €	1680,00 €	1680,00 €	Base - 40.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 280 - Recupero produttivo di impianti arborei degradati di olivo	35009,00 €	17605,00 €	14003,60 €	7042,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	2147,00 €	2147,00 €	858,80 €	858,80 €	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	136537,23 €	117467,55 €	54614,89 €	46987,02 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 46987,02, di cui quota FEASR pari a euro 20260,80

Il punteggio assegnato è pari a punti 31.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o

affini entro il secondo grado;

c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

con la domanda di pagamento a saldo presentare documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità del'11/08/2014 e ssmmii), attestante la presenza degli stessi nell'UTE oggetto di domanda per almeno una fioritura;

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3)

che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 20/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 21/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 20/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a

titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non

ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile. La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni. Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali. Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la

2016PSRMIST000000095212053305301301021TipoDUA

IdUtente@20230220152946377

conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST000000095212053305301301021TtpoDUA

IdUtente@20230220152946377

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3329 - Data adozione: 21/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078747 - CUP CIPE:
D22H23000080007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003762

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/130602 del 22/07/2022 - CUP ARTEA n. 1078747 - CUP CIPE: D22H23000080007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 27/12/2022 prot. n. 0505707;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0003451 del 03/01/2023 a cui la ditta beneficiaria ha risposto in data 25/01/2023 prot. n. 0043019 e successivamente in data 03/02/2023 prot. n. 0059024 ad integrazione e completamento della domanda iniziale CUP ARTEA 1078747 - CUP CIPE: D22H23000080007

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Arianna Ciancaglini, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22121065 del 21/02/2023 con id 22433157 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22121076 del 21/02/2023 con id 22433159;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l’art. 7.2 bis “*Procedure inerenti l’atto per l’assegnazione dei contributi*” delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che “l’U.C.I. provvede ad inviare tramite

PEC il suddetto atto al beneficiario”;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell’”Atto per l’assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1078747 - CUP CIPE: D22H23000080007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022”, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 16.789,79 e del contributo concedibile in €6.715,92 **con punti 25** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell’Allegato A “atto di Assegnazione” sopra richiamato;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Francesco Savelli come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 22/07/2022 prot. n. 003/130602 sul Bando della sottomisura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022”- CUP ARTEA n. 1078747 - CUP CIPE: D22H23000080007 di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 6.715,92 a fronte di una spesa ammessa di € 16.789,79 così come indicato nell’allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell’”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

ae602d51e2399c13eb9fa0863f37e6adc3b2b8e9af2f1a27482e9855111c30d1

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1078747 - Progetto: SCIARPENA GIGLIOLA

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa SCIARPENA GIGLIOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SORANO P.I.: 01465900536

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 22/07/2022, protocollo n. 003/130602 del 22/07/2022 CUP ARTEA n. 1078747, CUP CIPE n. D22H2300080007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 500,00	€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 1.289,79	€ 1.289,79	€ 515,92	€ 515,92	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Base - 40.00 %

Totali netto ricavi	€ 16.789,79	€ 16.789,79	€ 6.715,92	€ 6.715,92
---------------------	-------------	-------------	------------	------------

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 6715.92, di cui quota FEASR pari a euro 2895.90

Il punteggio assegnato è pari a punti 25.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Il punteggio di priorità VII a) Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali è concesso in fase di ammissibilità su base dichiarativa (messa a disposizione delle superfici con riferimento all'annualità 2023). In sede di istruttoria della domanda di pagamento, prima della liquidazione del saldo, il rispetto dei requisiti verrà rivalutato, se i requisiti non risulteranno soddisfatti, si procederà al mancato riconoscimento del punteggio di priorità.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni adottate, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione,

valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di

impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 22/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 23/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2020

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 29/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

• Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

• i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;

• i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 08/02/2023 10:29:25 [rif. DTipoDUA A444768/309053 U57774]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3330 - Data adozione: 21/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1075793 - CUP CIPE: D32H22000950007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003775

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la sottomisura 4.2;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 7/02/2022 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni specifiche per l’attivazione del “Bando dell’operazione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2022”

- è stata confermata l'allocazione delle risorse del Bando dell'operazione 4.2.1, pari a 6.500.000 di euro, già trasferite ad ARTEA;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e ss.mm.ii., che dispone l'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Visto l'Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014-2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n.2290 del 14-02-2022 e ss.mm.ii. di "Approvazione del bando attuativo della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 "Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – vers. 4.01";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020, approvata con decreto di ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e lo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 110 del 24/10/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/123210 del 21/06/2022 - CUP ARTEA 1075793 – CUP CIPE: D32H22000950007 a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 - annualità 2022 presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A denominato "Atto di Assegnazione", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 09/08/2022 prot. n. 0314664;

Visto l'esito parzialmente positivo dell'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione integrativa;

Vista la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell' art. 10 bis L. 241/90 inviata alla ditta beneficiaria in data 29/09/2022 prot.n. 0369663 con cui si comunicava una riduzione del punteggio riferito al criterio di selezione III b2).3 "Possesso di certificazioni/attestazioni ambientali e/o

energetiche e/o di processo e di prodotto, da n. 3 tipologie in poi” attribuito in graduatoria (punti 6), attribuendo di contro, la priorità III b2.1) “Agricoltura biologica” (punti 2);

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10/bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

Visto che la ditta non ha prodotto né osservazioni né scritti difensivi a seguito della suddetta comunicazione di riduzione del contributo e del punteggio ai sensi dell’ art. 10 bis L. 241/90 sopra richiamato;

Visti gli esiti positivi dell’istruttoria amministrativa, redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del contributo in favore della ditta beneficiaria, determinando l’importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili, l’importo del contributo concesso, sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato nell’Allegato A “Atto di Assegnazione”;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

Visti pertanto i codici COR: 22122111 del 21/02/2023 – con id 22438811 - Visura Aiuti - e COR: 22122128 del 21/02/2023 - con id 22438887 - Visura Deggendorf attribuiti per l’aiuto oggetto di concessione al presente decreto così come rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in

corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l'applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell'ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'”Atto di assegnazione” del contributo al beneficiario;

Considerato l'art. 7.2 bis “*Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi*” delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che “l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto “Atto di Assegnazione” al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1075793 – CUP CIPE: D32H22000950007 presentata a valere sulla ”sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 636.219,00 e del contributo concedibile in € 254.487,60 **con punti 40 anziché 44** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A “Atto di Assegnazione” sopra richiamato;

Considerato che nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Dato atto che per il progetto CUP ARTEA n. 1075793 – CUP CIPE: D32H22000950007 presentato dalla ditta beneficiaria sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022, l'importo del contributo

concesso in forza del regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a €0.00;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 21/06/2022 prot. n. 003/123210 sul Bando della sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022 CUP ARTEA n. 1075793 – CUP CIPE: D32H22000950007 di cui all’Allegato A “Atto di Assegnazione” quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 254.487,60 a fronte di una spesa ammessa di € 636.219,00 così come indicato nell’allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell’”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

8d0dd96d331b6c289fa6aa76b6bedb2ee841f7f22df22e92df560232ef82769a

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli/Atto di Assegnazione / CUP: 1075793 - Progetto: LA SELVA 2022

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa LA SELVA SOCIETA' BIOAGRICOLA A R.L. (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in ORBETELLO P.I.: 01111810535

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 2290 del 14/02/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 21/06/2022, protocollo n. 003/123210 del 21/06/2022 CUP ARTEA n. 1075793, CUP CIPE n. D32H22000950007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04213a - 4.2.1 - Investimenti nella trasform., commercializz. e/o sviluppo dei prodotti agr. - FA 3a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	108000,00 €	108000,00 €	43200,00 €	43200,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	29500,00 €	29500,00 €	11800,00 €	11800,00 €	Base - 40.00 %
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	2769,00 €	2769,00 €	1107,60 €	1107,60 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 656 - Impianti solari fotovoltaici	123250,00 €	123250,00 €	49300,00 €	49300,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	32000,00 €	32000,00 €	12800,00 €	12800,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	208200,00 €	208200,00 €	83280,00 €	83280,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	132500,00 €	132500,00 €	53000,00 €	53000,00 €	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	636219,00 €	636219,00 €	254487,60 €	254487,60 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 254487.60, di cui quota FEASR pari a euro 109735.05

Il punteggio assegnato è pari a punti 40.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

2016PSRMIST0000004587581002053018010F/TipodUA

IdUtente@20221019122542123

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 21/06/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 22/06/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 01/07/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 01/07/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque

essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)"

2016PSRMIST0000004587581002053018010F/TipoDUA
IdUtente@20221019122542123

delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal

2016PSRMIST000004587581002053018010F7TtpoDUA

IdUtente@20221019122542123

decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

2016PSRMIST000004587581002053018010F/TipodUA

IdUtente@20221019122542123

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST0000004587581002053018010F/TipoDUA

IdUtente@20221019122542123



2016PSRMIST0000004587581002053018010F7TtpoDUA



IdUtente@20221019122542123



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LUCCA E
MASSA. DISTRETTI RURALI, BIOLOGICI E DEL CIBO.

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3372 - Data adozione: 23/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - Annualità
2022. Domanda di aiuto CUP Artea 1078126, CUP Cipe D72H23000190007. Approvazione
esito istruttorio e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003465

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013; Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Finale che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modificato dai decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n. 77 del 15/05/2019, n. 155 del 6/12/2019 e in ultimo n. 144 del 24/11/2021 versione 5.0;

Considerato che il Decreto Artea n. 144 del 24/11/2021, stabilisce che per i Bandi emessi successivamente alla versione 5.0, delle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” si applica il paragrafo 7 bis “Atto di assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre “l’Atto di assegnazione” dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto atto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di

operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" – annualità 2022";

Visto il Decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 avente per oggetto: "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole Annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno al bando sulla Misura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - Annualità 2022, del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito specificato:

- denominazione richiedente identificato con domanda "prot. Artea n. 003/130467 del 22/07/2022",
- CUP Artea 1078126, CUP Cipe D72H23000190007,
- punteggio richiesto in domanda: punti 26;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 95 del 12/09/2022 e successivo Decreto del dirigente di Artea n. 114 del 08/11/2022 in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere "potenzialmente finanziabile";

Visto l'esito dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall'istruttore incaricato per l'istruttoria attraverso l'esame degli elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;

Valutato positivamente l'esito dell'istruttoria della domanda presentata dal richiedente identificato con protocollo " prot. Artea n. 003/130467 del 22/07/2022", CUP Artea 1078126, CUP Cipe D72H23000190007;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo relativo alla domanda di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l'importo e il contributo concesso come meglio descritti nell' "Atto di assegnazione" del contributo allegato "A" al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;

Considerato che l' Atto di assegnazione del contributo allegato "A" al presente atto e di esso parte integrale e sostanziale, riporta tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Dato atto che non si è proceduto alla verifica di cui all'art. 52, comma 1, della L. 24.12.2012 n.234, che prevede al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo, degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuto di Stato, in quanto il presente contributo non rientra fra le casistiche in specie;

Preso atto, dalla visura Deggendorf scaricata dal RNA per la Ditta identificata con protocollo Artea ". 003/130467 del 22/07/2022" (codice visura VERCOR:22025806 del 13/02/2022), che il beneficiario

non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;

Dato atto che per il progetto CUP Artea 1078126 è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identificato dal seguente CUP Cipe D72H23000190007;

Dato atto che è stato acquisito, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 e dal bando specifico di misura, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria ed è risultato regolare;

Ritenuto di procedere alla approvazione dell'“Atto di assegnazione” del contributo a favore del beneficiario, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, così come previsto dal paragrafo 7.2 bis, versione 5.0, delle disposizioni relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.

DECRETA

- 1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di seguito riportata:
 - denominazione beneficiario identificato con “prot. Artea n. 003/130467 del 22/07/2022”,
 - CUP Artea 1078126, CUP Cipe D72H23000190007;
- 2) di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il seguente punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto, come evidenziato nell'esito dell'istruttoria giacente agli atti d'ufficio: punti 26;
- 3) di assegnare al beneficiario identificato con “prot. Artea n. 003/130467 del 22/07/2022” il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n. 003/130467 del 22/07/2022 CUP Artea 1078126, CUP Cipe D72H23000190007:
 - spesa ammessa € 155.938,85,
 - contributo ammesso € 62.375,54;
- 4) di approvare l'“Atto di assegnazione” del contributo sul bando Misura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” - Annualità 2022, del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, allegato “A” al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale che prevede tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;
- 5) di trasmettere al beneficiario identificato con “prot. Artea n. 003/130467 del 22/07/2022” il presente decreto in applicazione del paragrafo 7.2 bis, versione 5.0 delle “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” decreto del Direttore di ARTEA n. 144/2021;
- 6) di registrare l'adozione del presente atto sul s.i. di Artea;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Allegato A atto assegnazione Checchi*
672495b638716b73465117cb83aec9ab6b64f894e66ea5ce4e10aeb66d8b5ed5

Firefox

https://www2.arteatoscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca

Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole / Atto di Assegnazione / CUP:
1078126 - Progetto: MISURA 4.1.1 CHECCHI
DANIELA**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa CHECCHI DANIELA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MASSAROSA P.I.: 02425510464

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI****VISTO**

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 22/07/2022, protocollo n. 003/130467 del 22/07/2022 CUP ARTEA n. 1078126, CUP CIPE n. D72H23000190007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	€ 11.380,00	€ 11.380,00	€ 4.552,00	€ 4.552,00	Base - 40.00 %

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 60.795,22	€ 60.795,22	€ 24.318,09	€ 24.318,09	Base - 40.00 %
570 - Macchinari COSTI STANDARD					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 44.250,00	€ 44.250,00	€ 17.700,00	€ 17.700,00	Base - 40.00 %
96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 480,00	€ 480,00	Base - 40.00 %
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 1.753,63	€ 1.753,63	€ 701,45	€ 701,45	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 7.060,00	€ 7.060,00	€ 2.824,00	€ 2.824,00	Base - 40.00 %
10 - Accessori per trattori					
Totali netto ricavi	€ 155.938,85	€ 155.938,85	€ 62.375,54	€ 62.375,54	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 62375.54, di cui quota FEASR pari a euro 26896.33

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Il requisito di priorità dichiarato in DUA iniziale VII a)

Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali " Il richiedente si trova almeno in una delle seguenti situazioni: 1) mette a disposizione tutte od una parte, delle superfici che compongono l'UTE indicata in domanda a terzi per lo svolgimento dell'attività di

apicoltura per almeno una fioritura di una o più colture oggetto del

(242.5.15.2) tipo di operazione in questione a partire dall'anno di riferimento della domanda di aiuto" dovrà essere dimostrato nella domanda di pagamento nel seguente modo: documentazione che attesti la presenza nell'UTE oggetto di domanda degli alveari

(documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità dell'11/08/2014 e ss.mm.ii) e con foto georeferenziate degli alveari posti in campo

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 22/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 23/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 15/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 18/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 18/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 18/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 15/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo**

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempimenti dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 20/02/2023 12:18:12 [rif. DTipoDUA A285179/46395 U27350]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI LIVORNO E PISA

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3374 - Data adozione: 22/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"- Annualità 2022 - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP Artea 1078500 e CUP Cipe D12H23000140007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003576

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) n.1305/2013 ed il Regolamento (UE) n.1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507 final con la quale la Commissione Europea ha approvato la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 4/08/2015, "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/10/2021, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" ver. 5.0;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole.” annualità 2022”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 “Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole” Annualità 2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 di Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole” - Annualità 2022 ed in particolare l’allegato A, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Ordine di Servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto del 21/07/2022 prot. ARTEA n. 003/130290 presentata, entro i termini previsti, dal beneficiario indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione del progetto identificato con CUP ARTEA 1078500 e CUP Cipe D12H23000140007;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 95 del 12/09/2022 di predisposizione ed approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, in base alla quale la domanda sopra menzionata è risultata “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati sulla domanda indicata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, inserita sul S.I. Artea;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Visto il “CUP Cipe inserito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 41 comma 1) del

Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito con modificazioni dalla L.11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR, per le sottomisure 4.1 operazione 4.1.1, non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art.42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.";

Considerando, pertanto, opportuno assegnare al beneficiario indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato pari ad € 132.867,37 a fronte della spesa ammessa pari ad € 332.168,42, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Considerato che l'allegato A riporta, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, si rinvia alle vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita alla P.O Dr.ssa Vittoria Parisi;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esito istruttorio della domanda di aiuto del 21/07/2022 prot. ARTEA n. 003/130290 relativa al progetto identificato con CUP Artea 1078500 e CUP Cipe D12H23000140007, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di assegnare al beneficiario un contributo pari ad € 132.867,37 a fronte della spesa ammessa pari ad € 332.168,42, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

3) di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alla vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni (o formula simile ripresa dall'allegato).

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Allegato A Atto di assegnazione
ef776443849fce715f13d55ec8cbce589c8c448936453bc844cf1342f9e27500

17/2/2023

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Livorno

Uff. reg. agricoltura di Livorno



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della
competitività dell'aziende agricole/Atto di
Assegnazione / CUP: 1078500 - Progetto:
INNOCENTI ELEONORA**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Livorno

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa INNOCENTI ELEONORA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CASTAGNETO CARDUCCI P.I.: 01340280492

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 21/07/2022, protocollo n. 003/130290 del 21/07/2022 CUP ARTEA n. 1078500, CUP CIPE n. D12H23000140007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 279 - Allestimento spazi per produzione vivaistica	€ 43.535,76	€ 43.535,76	€ 17.414,30	€ 17.414,30	Base - 40.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 278 - Recinti per la protezione delle colture da danni da fauna selvatica	€ 24.182,57	€ 24.182,57	€ 9.673,03	€ 9.673,03	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 680,00	€ 680,00	Base - 40.00 %

17/2/2023

ARTEA

fitofarmaci e fertilizzanti

24 - Spese generali					
30 - Spese generali					
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 3.484,09	€ 3.484,09	€ 1.393,64	€ 1.393,64	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
130 - Serre mobili, di copertura, di ombreggiamento	€ 143.260,00	€ 143.260,00	€ 57.304,00	€ 57.304,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
274 - Attrezzature e mezzi per movimentazione interna dei prodotti e mezzi tecnici aziendali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 2.465,00	€ 2.465,00	€ 986,00	€ 986,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	Base - 40.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici					
607 - Impianti arborei / specie poliennali da frutto (COSTI STANDARD)	€ 9.541,00	€ 9.541,00	€ 3.816,40	€ 3.816,40	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	€ 332.168,42	€ 332.168,42	€ 132.867,37	€ 132.867,37	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 132867.37, di cui quota FEASR pari a euro 57292.41

Il punteggio assegnato è pari a punti 28.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1) per gli investimenti finanziabili direttamente e univocamente attribuibili al settore olio di oliva, per la complementarietà dei finanziamenti tra PSR e OCM olio di oliva, si procederà alla eventuale ammissione di tali investimenti in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità all'esito positivo delle verifiche da effettuare in fase di pagamento per evitare, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno.

2) Per la recinzione, la stessa dovrà essere costruita a regola d'arte ed interrata di almeno 30 cm.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

17/2/2023

ARTEA

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 21/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 22/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 20/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 22/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 22/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 22/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 20/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

17/2/2023

ARTEA

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

17/2/2023

ARTEA

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revocche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevano la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

17/2/2023

ARTEA

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

17/2/2023

ARTEA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 17/02/2023 17:30:11 [rif. DTipoDUA A358747/124943 U26791]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)

Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3375 - Data adozione: 22/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1074694 - CUP CIPE D72H23000240007) e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003596

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” – annualità 2022”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25 aprile 2022 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Richiamato in particolare l’allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l’altro, dell’Allegato A) del D.D. n. 7532/2022: - n. 9739 del 20/05/2022 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR PSR 2014/2022 - bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

- n. 12674 del 23/06/2022 ad oggetto: “Reg. (Ue) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014/2022. Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” – proroga per la presentazione delle domande di aiuto”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.1 annualità 2022 del PSR 2014/2022 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 003/127679 del 11/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1074694 - CUP CIPE n. D72H23000240007, dal beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specifiche ivi riportate;

Richiamato il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione e il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 di scorrimento della graduatoria preliminare, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati

aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Ritenuto quindi di assegnare all'azienda indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 36.490,28 a fronte della spesa ammessa di euro 91.225,71 prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Visto l'allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/127679 del 11/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1074694 - CUP CIPE n. D72H23000240007 a valere sul bando operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022" di cui al Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 36.490,28 a fronte della spesa ammessa di euro 91.225,71, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante.

3) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

4) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *assegnazione beneficiario*
848d227eb26d3c4853985b433cb3da14cfc07d17815fbb3702228c39941f56e6

17/02/23, 11:45

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura
di Firenze e Arezzo

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 -
Annualità 2022 - Miglioramento
della redditività e della
competitività dell'aziende
agricole/Atto di Assegnazione /
CUP: 1074694 - Progetto:
CATANI MICHELE ACQUISTO
ATTREZZATURE 2022

Regolamento (UE) N.
1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Firenze e
Arezzo

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa CATANI MICHELE (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CORTONA P.I.: 01474580519

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");

- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 11/07/2022, protocollo n. 003/127679 del 11/07/2022 CUP ARTEA n. 1074694, CUP CIPE n. D72H23000240007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 3.280,00	€ 3.280,00	Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
274 - Attrezzature e mezzi per movimentazione interna dei prodotti e mezzi					

17/02/23, 11:45

ARTEA

tecnici aziendali

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta
(NO Costi Standard)

€ 950,00	€ 950,00	€ 380,00	€ 380,00	Base - 40.00 %
----------	----------	----------	----------	-------------------

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di
guida / posizionamento macchinari

€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	Base - 40.00 %
------------	------------	------------	------------	-------------------

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

106 - Macchinari, attrezzature per operazioni
colturali

€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	Base - 40.00 %
-------------	-------------	------------	------------	-------------------

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

106 - Macchinari, attrezzature per operazioni
colturali

€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	Base - 40.00 %
------------	------------	------------	------------	-------------------

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed
elaborazione dati

€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 600,00	Base - 40.00 %
------------	------------	----------	----------	-------------------

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

102 - Macchinari e attrezzature per
lavorazione del terreno

€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	Base - 40.00 %
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

24 - Spese generali

30 - Spese generali

650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)

€ 1.575,71	€ 1.575,71	€ 630,28	€ 630,28	Base - 40.00 %
------------	------------	----------	----------	-------------------

Totali netto ricavi

€ 91.225,71	€ 91.225,71	€ 36.490,28	€ 36.490,28	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 36490.28, di cui quota FEASR pari a euro 15734.61

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

17/02/23, 11:45

ARTEA

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 11/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 12/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 04/09/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 04/09/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

17/02/23, 11:45

ARTEA

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

17/02/23, 11:45

ARTEA

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevano la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempimenti dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

17/02/23, 11:45

ARTEA

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione e da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

17/02/23, 11:45

ARTEA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 15/02/2023 09:56:23 [rif. DTipoDUA A287031/48247 U26792]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3376 - Data adozione: 21/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1074890 - CUP CIPE:
D42H23000060007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003677

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/129193 del 18/07/2022 - CUP ARTEA n. 1074890 - CUP CIPE: D42H23000060007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 13/10/2022 prot. n. 0389782;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0468733 del 02/12/2022 a cui la ditta beneficiaria ha risposto trasmettendo quanto richiesto, ad integrazione e completamento della domanda iniziale, in data 30/12/2022 prot. n. 0512975 e successivamente in data 26/01/2023 prot. n. 0043196 comunicando altresì l’acquisto di un’attrezzatura aziendale di maggior importo in sostituzione di un’altra;

Considerato che la variazione sopra descritta comporta modifiche della spesa di lieve entità inferiore al 25% della spesa ammessa per la macrotipologia di investimento “dotazioni aziendali” e che pertanto si configura come adattamento tecnico;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Simone Vinciarelli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa pervenuta, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22113494 del 20/02/2023 con id 22425321 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22113489 del 20/02/2023 con id 22425325;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento

del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis *"Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi"* delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'Atto per l'assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1074890 - CUP CIPE: D42H23000060007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 98.233,45 e del contributo concedibile in €37.053,38 **con punti 28** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "Atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 18/07/2022 prot. n. 003/129193 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1074890 - CUP CIPE: D42H23000060007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 37.053,38 a fronte di una spesa ammessa di € 98.233,45 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);

4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

8602b8d1e574c35b10fa74cd2b953bdaac0318f3b34826c71aa766a2c9cf6ecc

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP: 1074890 - Progetto: Investimenti Sole della Maremma

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa AZIENDA AGRICOLA SOLE DELLA MAREMMA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in POGGIBONSI P.I.: 01099280529

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 18/07/2022, protocollo n. 003/129193 del 18/07/2022 CUP ARTEA n. 1074890, CUP CIPE n. D42H23000060007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci	8700,00 €	8700,00 €	3480,00 €	3480,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	17600,00 €	8800,00 €	7040,00 €	3520,00 €	Base - 40.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	33393,00 €	33393,00 €	13357,20 €	13357,20 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	11000,00 €	10400,00 €	4400,00 €	4160,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	4500,00 €	4500,00 €	1800,00 €	1800,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	2540,00 €	2540,00 €	1016,00 €	1016,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 10 - Accessori per trattori	2800,00 €	2800,00 €	1120,00 €	1120,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	7600,00 €	7600,00 €	3040,00 €	3040,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	0,00 €	15000,00 €	0,00 €	6000,00 €	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	2410,45 €	2410,45 €	964,18 €	964,18 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 274 - Attrezzature e mezzi per movimentazione interna dei prodotti e mezzi tecnici aziendali	1200,00 €	1200,00 €	480,00 €	480,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	890,00 €	890,00 €	356,00 €	356,00 €	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	92633,45 €	98233,45 €	37053,38 €	39293,38 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 37053,38, di cui quota FEASR pari a euro 15977,42

Il punteggio assegnato è pari a punti 28.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- 1) Ai fini della rendicontazione finale delle opere, non saranno ammesse spese fatturate relative a servizi forniti da:
 - a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
 - b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"
- 2) L'oliveto dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla priorità IV Settori di intervento lettera b);

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

1) Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla

base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 18/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 19/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 01/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 01/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 01/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA. Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;

- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo

Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni. Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali. Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

2016PSRMIST0000001099280529053010010211630663

IdUtente@20230127111630663

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficiario;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).


In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.



2016PSRMIST00000010992805290530100102/TipodUA



IdUtente@20230127111630663

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LUCCA E
MASSA. DISTRETTI RURALI, BIOLOGICI E DEL CIBO.**Responsabile di settore Gianluca BARBIERI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3377 - Data adozione: 23/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - Annualità
2022. Domanda di aiuto CUP Artea 1076141, CUP Cipe D62H23000100007. Approvazione
esito istruttorio e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003797

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013; Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Finale che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modificato dai decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n. 77 del 15/05/2019, n. 155 del 6/12/2019 e in ultimo n. 144 del 24/11/2021 versione 5.0;

Considerato che il Decreto Artea n. 144 del 24/11/2021, stabilisce che per i Bandi emessi successivamente alla versione 5.0, delle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” si applica il paragrafo 7 bis “Atto di assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre “l’Atto di assegnazione” dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto atto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di

operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” – annualità 2022”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 avente per oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole Annualità 2022" e ss.mm. e ii.;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno al bando sulla Misura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” - Annualità 2022, del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito specificato:

- denominazione richiedente identificato con domanda “prot. Artea n. 003/128890 del 15/07/2022”;
- CUP Artea 1076141, CUP Cipe D62H23000100007;
- punteggio richiesto in domanda: punti 26;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 95 del 12/09/2022 e successivo Decreto del dirigente di Artea n. 114 del 08/11/2022 in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Visto l'esito dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall'istruttore incaricato per l'istruttoria attraverso l'esame degli elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;

Valutato positivamente l'esito dell'istruttoria della domanda presentata dal richiedente identificato con protocollo “prot. Artea n. 003/128890 del 15/07/2022”, CUP Artea 1076141, CUP Cipe D62H23000100007;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo relativo alla domanda di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l'importo e il contributo concesso come meglio descritti nell'“Atto di assegnazione” del contributo allegato “A” al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'“Atto di assegnazione” del contributo allegato “A” al presente atto e di esso parte integrale e sostanziale, riporta tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR, per le sottomisure 4.1 operazione 4.1.1, non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art.42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.”;

Dato atto che per il progetto CUP Artea 1076141 è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identificato dal seguente CUP Cipe D62H23000100007;

Dato atto che è stato acquisito, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 e dal bando specifico di misura, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria ed è risultato “regolare”;

Ritenuto di procedere alla approvazione dell'“Atto di assegnazione” del contributo a favore del beneficiario, allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, così come previsto dal paragrafo 7.2 bis, versione 5.0, delle disposizioni relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.

DECRETA

- 1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di seguito riportata:
 - denominazione beneficiario identificato con “prot. Artea n. 003/128890 del 15/07/2022”,
 - CUP Artea 1076141, CUP Cipe D62H23000100007;
- 2) di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il seguente punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto, come evidenziato nell'esito dell'istruttoria giacente agli atti d'ufficio: punti 26;
- 3) di assegnare al beneficiario identificato con “prot. Artea n. 003/128890 del 15/07/2022” il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n. 003/128890 del 15/07/2022 CUP Artea 1076141, CUP Cipe D62H23000100007:
 - spesa ammessa € 419.404,99,
 - contributo ammesso € 167.762,00 ;
- 4) di approvare l'“Atto di assegnazione” del contributo sul bando Misura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” - Annualità 2022, del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, allegato “A” al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale che prevede tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;
- 5) di trasmettere al beneficiario identificato con “prot. Artea n. 003/128890 del 15/07/2022” il presente decreto in applicazione del paragrafo 7.2 bis, versione 5.0 delle “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” decreto del Direttore di ARTEA n. 144/2021;
- 6) di registrare l'adozione del presente atto sul s.i. di Artea.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Allegato A atto di assegnazione Ferrari
cdce90c9080db630f9b0585df0506459f69a15da9bfdbbd0f8b2e5b56354074c

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca

Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1076141 - Progetto: realizzazione fabbricato
agricolo per trasformazione immagazzinamento e
commercializzazione prodotti agricoli, acquisto
attrezzature trasformazione7conservazione,
acquisto attrezzature coltivazione, realizzazione
oliveto**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa FERRARI LORENA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MASSA P.I.: 01165140458

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 15/07/2022, protocollo n. 003/128890 del 15/07/2022 CUP ARTEA n. 1076141, CUP CIPE n. D62H23000100007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	€ 8.124,00	€ 8.124,00	€ 3.249,60	€ 3.249,60	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 980,00	€ 980,00	Base - 40.00 %

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

57 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 41 - Fabbricati per l' esposizione e vendita diretta dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	€ 104.961,54	€ 104.961,54	€ 41.984,62	€ 41.984,62	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	€ 7.707,48	€ 7.707,48	€ 3.082,99	€ 3.082,99	Base - 40.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	€ 7.885,60	€ 7.885,60	€ 3.154,24	€ 3.154,24	Base - 40.00 %
57 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 44 - Fabbricati per la trasformazione dei prodotti agricoli	€ 209.923,08	€ 209.923,08	€ 83.969,23	€ 83.969,23	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 2.163,00	€ 2.163,00	€ 865,20	€ 865,20	Base - 40.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	€ 5.657,89	€ 5.657,89	€ 2.263,16	€ 2.263,16	Base - 40.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	€ 24.772,20	€ 24.772,20	€ 9.908,88	€ 9.908,88	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 45.760,20	€ 45.760,20	€ 18.304,08	€ 18.304,08	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	€ 419.404,99	€ 419.404,99	€ 167.762,00	€ 167.762,00	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 167762.00, di cui quota FEASR pari a euro 72338.97

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Per quanto previsto nel par. 3 del bando di misura relativamente all'attivazione preventivata di 1 tirocinio non curriculare: In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare. Un tirocinio non curriculare si considera attivato quando sono

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell'art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;

b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I tirocini offerti dal beneficiario devono essere inseriti, dal soggetto promotore, sul sito di borsa lavoro (<https://lavoro.regione.toscna.it/Toscanalavoro>). Inoltre ogni tirocinio attivato è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOLARTI.

Per quanto sopra esposto il contributo superiore a euro 150.000,00 è concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

sede di domanda di pagamento.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele sono concessi in forma condizionata alla verifica a saldo della complementaria tra OCM e PSR

Dimostrazione dle macrocriterio VII – lettera a.1) (cessione terreni a apicoltori terzi) per il quale la verifica va fatta in base alla documentazione presentata dal richiedente alla presentazione della domanda di saldo che attesti la presenza nell'UTE oggetto di domanda degli alveari (documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità dell'11/08/2014 e ss.mm.ii). Allegare foto georeferenziate alveari

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 15/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 16/07/2022

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 01/03/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 01/03/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.
I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.
Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:
- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.
In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.
L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.
Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.
La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.
La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.
La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.
Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.
In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.
Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.
Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.
La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revocche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.
La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.
In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.
La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postcert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP,

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 14/02/2023 16:03:32 [rif. DTipoDUA A463631/308983 U27350]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)**Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3462 - Data adozione: 23/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 4348 del 09/03/2022 e s.m.i. - Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali". Annualità 2022- Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto beneficiario (CUP A.R.T.E.A. 1074047 - CUP CIPE D15B23000060007 - Acronimo Progetto "Agrimercato di Arezzo") in qualità di capofila di ATS e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003837

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Visto l'articolo 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che comprende anche il tipo di operazione sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 137 del 22 febbraio 2022 "Disposizioni specifiche per l'attivazione della sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4348 del 9 marzo 2022 avente ad oggetto "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della regione Toscana - Approvazione bando attuativo della sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";

Richiamato in particolare l'allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione e gli allegati al bando, identificati con la numerazione da 1 a 5 e contenenti la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande medesime;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0";

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 16.4 annualità 2022 presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 112561 del 31/05/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1074047 - CUP CIPE D15B23000060007, dal beneficiario indicato nell'allegato A, con le specifiche ivi riportate, in qualità di capofila di ATS da costituire tra i partecipanti riportati nell'allegato B, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 17855 del 06/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione valutate dalla commissione di valutazione, in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere "potenzialmente finanziabile";

Viste le integrazioni presentate dal beneficiario CUP A.R.T.E.A. n. 1074047 - CUP CIPE D15B23000060007 con nota prot. n. 80774 del 15/02/2023, con le quali comunica la riduzione di alcune spese relative ai costi del personale, all'acquisto dei computer e alla scelta tra i preventivi presentati da uno dei partner di quello più economico;

Preso atto che con le menzionate integrazioni viene anche comunicata la rinuncia di un partner alla partecipazione al progetto "Agrimerca di Arezzo", così come indicato nell'allegato B, ed ai relativi investimenti;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Considerato che la costituzione formale all'Accordo di Partenariato non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, l'atto costitutivo (notarile) deve essere trasmesso tramite P.E.C. all'UCI competente entro 45 giorni dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi, come previsto dal punto 2.1 del Bando;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione e dei partecipanti al ATS da costituire, secondo quanto previsto dalle Disposizioni

Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Considerato che per la sottomisura 16.4 gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo, in caso contrario i contributi saranno concessi in 'de minimis' ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013;

Visto, pertanto, che il progetto del beneficiario in questione, presentato sul bando attuativo della sottomisura 16.4 non risulta soggetto al regime de minimis in quanto il prodotto è inserito nell'allegato I del TFUE (Reg. 1407/2013) e pertanto non è previsto l'inserimento del beneficiario nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, né le misure ad esso correlate;

Ritenuto quindi di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, il contributo ivi riportato di euro 75.239,41 a fronte della spesa ammessa di euro 133.750,37, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito, in qualità di capofila di ATS da costituire tra i partecipanti riportati nell'allegato B;

Visto l'allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 8.2 del bando "Impegni dei beneficiari" nel quale sono riportati gli impegni che il capofila e i partner beneficiari sono tenuti a rispettare, pena la decadenza dai benefici ottenuti;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 112561 del 31/05/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1074047 - CUP CIPE D15B23000060007 a valere sul bando sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" - annualità 2022 di cui al Decreto Dirigenziale n. 4348 del 9 marzo 2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 75.239,41 a fronte della spesa ammessa di euro 133.750,37, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante.

3) Di dare atto che il beneficiario in questione è capofila di ATS da costituire tra i partecipanti riportati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto; atto costitutivo (notarile) da trasmettere tramite P.E.C. al Settore competente entro 45 giorni dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi.

4) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

5) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

6) Di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Atto di assegnazione*
f4e2b0c51781cf1368943b8b6eb66491080eb7a766237fcde8e6af4e5d106626
- B* *Capofila e partecipanti*
78144dfb9ce399a7d37c4e2767bdbaf8953a34dbdfa65ddd90cbaea2d182e879

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



PSR 2014-2020 - Misura 16.4 - Annuità 2022 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali/Atto di Assegnazione / CUP: 1074047 - Progetto: Agrimercato di Arezzo

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 16.4 - Annuità 2022 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEI MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN VENDITA DIRO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in AREZZO P.I.: 02002390512

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- Decreto n.4348 del 09-03-2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 16.4 - Annuità 2022 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali (di seguito "BANDO");

- il decreto dirigenziale n. 17855 del 06/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 31/05/2022, protocollo n. 003/112561 del 31/05/2022 CUP ARTEA n. 1074047, CUP CIPE n. D15B2300060007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S16403aNG - 16.4 - Coop. di filiera x creaz e sv. filiere corte mercati locali e att. promoz. - FA 3a - NGEU

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
252 - Animazione del partenariato 48 - Spese del personale 440 - Personale - retribuzione e oneri tecnico/amministrativo NON dipendente	15000,00 €	15000,00 €	10500,00 €	10500,00 €	Base - 70.00 %
254 - Attrezzature e macchine per la logistica e la commercializzazione 50 - Macchinari e attrezzature 568 - Macchinari / attrezzature per la logistica	35000,00 €	35000,00 €	14000,00 €	14000,00 €	Base - 40.00 %
254 - Attrezzature e macchine per la logistica e la commercializzazione 50 - Macchinari e attrezzature 568 - Macchinari / attrezzature per la logistica	3702,00 €	3104,50 €	1480,80 €	1241,80 €	Base - 40.00 %
254 - Attrezzature e macchine per la logistica e la commercializzazione 50 - Macchinari e attrezzature 568 - Macchinari / attrezzature per la logistica	11515,50 €	0,00 €	4606,20 €	0,00 €	Base - 40.00 %
177 - Costi di costituzione e/o funzionamento e/o gestione del partenariato del progetto 30 - Spese generali 229 - Parcelle notarili	1500,00 €	1500,00 €	1050,00 €	1050,00 €	Base - 70.00 %
178 - Promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità 47 - Investimenti immateriali 432 - Acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione	50000,00 €	50000,00 €	35000,00 €	35000,00 €	Base - 70.00 %
176 - Redazione e/o presentazione, e/o divulgazione dei risultati di progetto 47 - Investimenti immateriali 230 - Spese per consulenza tecnica e finanziaria	5000,00 €	5000,00 €	3500,00 €	3500,00 €	Base - 70.00 %
254 - Attrezzature e macchine per la logistica e la commercializzazione 50 - Macchinari e attrezzature 568 - Macchinari / attrezzature per la logistica	13050,00 €	13050,00 €	5220,00 €	5220,00 €	Base - 40.00 %
254 - Attrezzature e macchine per la logistica e la commercializzazione 50 - Macchinari e attrezzature 568 - Macchinari / attrezzature per la logistica	8205,00 €	8205,00 €	3282,00 €	3282,00 €	Base - 40.00 %
254 - Attrezzature e macchine per la logistica e la commercializzazione 50 - Macchinari e attrezzature 90 - Macchinari / attrezzature per la commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	6380,00 €	1926,67 €	2552,00 €	770,67 €	Base - 40.00 %
178 - Promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità 49 - Beni di consumo e noleggi 288 - Beni di consumo	1102,40 €	964,20 €	771,68 €	674,94 €	Base - 70.00 %
Totali netto ricavi	150454,90 €	133750,37 €	81962,68 €	75239,41 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 75239,41, di cui quota FEASR pari a euro 32443,23

Il punteggio assegnato è pari a punti 58.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 31/05/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 01/06/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 05/04/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 05/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 05/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 05/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 05/04/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può

richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA. Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze;

arte@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arte.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.arte.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000020023905120510020102/TipoDUA

IdUtente@20230216133550137

Allegato B

Reg. UE n. 1305/2013 – PSR 2014/2022 – Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. Annualità 2022 - Acronimo Progetto “Agrimercato di Arezzo” - CUP A.R.T.E.A. 1074047 - CUP CIPE D15B23000060007

AZIENDA	CONTRIBUTO €	INDICAZIONI
ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEI MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN VENDITA DIRO	50.820,67	CAPOFILA
AZ. AGR. BEMOCCOLI ROBERTO, ILARIO, SERGIO E DANIELE S.S	3.378,42	PARTNER
AZ. AGR. LE PESCHINE DI LELLI ENRICO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	5.316,42	PARTNER
LA LODOLA SOCIETA' AGRICOLA DI PORCU S.S.	96,42	PARTNER
LA TORRE SRL SOCIETA' AGRICOLA	96,42	PARTNER
MORETTI DANTE	14.096,42	PARTNER
VALIANI MICHELE	1.338,22	PARTNER
VINAU VIOLETA	96,42	PARTNER
SOCIETA' AGRICOLA POLLICE VERDE		RINUNCIA
TOTALE	75.239,41	

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3536 - Data adozione: 23/02/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1077576
- CUP CIPE D82H23000250007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003863

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e s.m.m.i.;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e s.m.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/129517 del 19/07/2022, CUP ARTEA 1077576 - CUP CIPE D82H23000250007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0504878 del 27/12/2022;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Massimo Curti nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 154.049,64

Contributo concesso € 61.619,85

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 26

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 26

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Francesco Savelli, come evidenziato nella nota di incarico Prot. n. 411284 del 28-10-2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/129517 del 19/07/2022, CUP ARTEA 1077576 - CUP CIPE D82H23000250007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 61.619,85, a fronte di una spesa ammessa di € 154.049,64, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria

effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

da299fba14e6f082e7bf5c38f5bcd7d219ae66baefe99f5a32a54c54974e079

Firefox

https://www2.arteatoscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1077576 - Progetto: FABRIZZI ALESSIO 2022**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa FABRIZZI ALESSIO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MANCIANO P.I.: 01457560538

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 19/07/2022, protocollo n. 003/129517 del 19/07/2022 CUP ARTEA n. 1077576, CUP CIPE n. D82H23000250007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 74.388,38	€ 74.388,38	€ 29.755,35	€ 29.755,35	Base - 40.00 %
570 - Macchinari COSTI STANDARD					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 7.950,00	€ 7.950,00	€ 3.180,00	€ 3.180,00	Base - 40.00 %
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari					
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati					
128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento	€ 13.720,00	€ 13.720,00	€ 5.488,00	€ 5.488,00	Base - 40.00 %
46 - Fienile					

Firefox		https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...			
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 5.340,00	€ 5.340,00	€ 2.136,00	€ 2.136,00	Base - 40.00 %
10 - Accessori per trattori					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 5.257,26	€ 5.257,26	€ 2.102,90	€ 2.102,90	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 5.739,00	€ 5.739,00	€ 2.295,60	€ 2.295,60	Base - 40.00 %
607 - Impianti arborei / specie poliennali da frutto (COSTI STANDARD)					
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati					
128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento	€ 5.075,00	€ 5.075,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	Base - 40.00 %
136 - Stalle e ricoveri					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
6 - Cemento amianto a totale utilizzo della produzione agricola					
3 - Fabbricati ed opere murarie	€ 7.980,00	€ 7.980,00	€ 3.192,00	€ 3.192,00	Base - 40.00 %
127 - Rimozione e smaltimento cemento-amianto					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 5.120,00	€ 5.120,00	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 720,00	€ 720,00	Base - 40.00 %
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati					
Totali netto ricavi	€ 154.049,64	€ 154.049,64	€ 61.619,85	€ 61.619,85	
Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 61619.85, di cui quota FEASR pari a euro 26570.48					
Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00					
Aiuto in regime "de minimis"					
Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00					
Prescrizioni					
In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:					
Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:					
a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;					
b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;					
c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"					
Al momento della presentazione del saldo finale l'imprenditore dovrà presentare l'abilitazione alla conduzione dei mezzi agricoli e il certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, inoltre, dovrà essere in possesso dei titoli di conduzione a copertura dell'impegno previsto così come gli interventi agronomici dovranno essere completi delle autorizzazioni se necessarie e giustificare il punteggio VII Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali.					
Oltre a quanto già detto, l'istanza finale dovrà essere completa del titolo abilitativo e di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari compreso l'accatastamento.					

Firefox

https://www2.arte.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi**

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla

base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 19/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 20/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/12/2023

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revocche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post.

8. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 21/02/2023 12:57:54 [rif. DTipoDUA A438077/252123 U28154]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3537 - Data adozione: 23/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1077815 - CUP CIPE:
D52H22001260007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003873

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/129693 del 20/07/2022 - CUP ARTEA n. 1077815 - CUP CIPE: D52H22001260007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 10/10/2022 prot. n. 0385354;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Visto l’esito parzialmente positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Francesco Savelli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Visto l’avvio del procedimento di parziale accoglimento della domanda presentata, Prot. n. 0449799 del 21/11/2022 di cui all’art. 10 Bis, L.241/90, con cui si comunicava alla ditta beneficiaria la riduzione degli importi ammessi a contributo, invitando la medesima a presentare osservazioni e/o controdeduzioni nel termine massimo di 10 gg dal ricevimento;

Considerato che la ditta beneficiaria non ha presentato né osservazioni né scritti difensivi a seguito della suddetta comunicazione rispetto alle motivazioni contenute nell’”Avvio del procedimento di parziale accoglimento della domanda presentata ai sensi dell’art. 10 Bis, L.241/90 sopra richiamato;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22135140 del 22/02/2023 con id 22452690 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22135141 del 22/02/2023 con id 22452705;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento

del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis *"Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi"* delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'Atto per l'assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1077815 - CUP CIPE: D52H22001260007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 294.906,45 e del contributo concedibile in €117.962,58 **con punti 29** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022 prot. n. 003/129693 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1077815 - CUP CIPE: D52H22001260007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 117.962,58 a fronte di una spesa ammessa di € 294.906,45 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);

4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

34d77879c264119f50fb2c7609825f493e6a6675a65a301a8929d5bf1848ae8a

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP: 1077815 - Progetto: valorizzazione produzioni aziendali

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa SOC. AGRIC. SWISS OLIVES S.S. (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in GROSSETO P.I.: 01651610535

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022, protocollo n. 003/129693 del 20/07/2022 CUP ARTEA n. 1077815, CUP CIPE n. D52H22001260007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	39036,00 €	39036,00 €	15614,40 €	15614,40 €	Base - 40.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 140 - Strutture mobili per la commercializzazione in forma ambulante	56000,00 €	38000,00 €	22400,00 €	15200,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 101 - Macchinari e attrezzature per laboratorio di analisi	10500,00 €	10500,00 €	4200,00 €	4200,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci	11000,00 €	11000,00 €	4400,00 €	4400,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	1700,00 €	1700,00 €	680,00 €	680,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	4500,00 €	4500,00 €	1800,00 €	1800,00 €	Base - 40.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 46 - Fienile	126075,72 €	126075,72 €	50430,29 €	50430,29 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	9500,00 €	9500,00 €	3800,00 €	3800,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci	1700,00 €	1700,00 €	680,00 €	680,00 €	Base - 40.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 46 - Fienile	18694,73 €	18694,73 €	7477,89 €	7477,89 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	500,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti	4200,00 €	4200,00 €	1680,00 €	1680,00 €	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	30542,00 €	29500,00 €	12216,80 €	11800,00 €	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	313948,45 €	294906,45 €	125579,38 €	117962,58 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 117962,58, di cui quota FEASR pari a euro 50865,46

Il punteggio assegnato è pari a punti 29.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0,00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;

- b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla

base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 20/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 21/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto

da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo

"Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il

beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento

(UE) n. 640/2014⁴ approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.
In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali,

secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000016516105350530110105DTipoDUA

IdUtente@20221220140216800



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI LIVORNO E PISA

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3538 - Data adozione: 23/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"- Annualità 2022 - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP Artea 1078904 e CUP Cipe D92H23000110007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003883

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) n.1305/2013 ed il Regolamento (UE) n.1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507 final con la quale la Commissione Europea ha approvato la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 4/08/2015, "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/10/2021, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" ver. 5.0;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole.” annualità 2022”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 “Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole” Annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 di Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole” - Annualità 2022 ed in particolare l’allegato A, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Ordine di Servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto del 23/07/2022 prot. ARTEA n. 003/131036 presentata, entro i termini previsti, dal beneficiario indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione del progetto identificato con CUP ARTEA 1078904 e CUP Cipe D92H23000110007;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 114 dell’08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 –Tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022” e ss.mm.ii – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”, in base al quale la domanda sopra menzionata è risultata “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati sulla domanda indicata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, inserita sul S.I. Artea;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Visto il “CUP Cipe inserito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 41 comma 1) del Decreto

Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito con modificazioni dalla L.11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR, per le sottomisure 4.1 operazione 4.1.1, non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art.42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.";

Considerando, pertanto, opportuno assegnare al beneficiario indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato pari ad € 90.132,26 a fronte della spesa ammessa pari ad € 225.330,66, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Considerato che l'allegato A riporta, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita alla P.O Dr.ssa Vittoria Parisi;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esito istruttorio della domanda di aiuto del 23/07/2022 prot. ARTEA n. 003/131036 relativa al progetto identificato con CUP Artea 1078904 e CUP Cipe D92H23000110007, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di assegnare al beneficiario un contributo pari ad € 90.132,26 a fronte della spesa ammessa pari ad € 225.330,66, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

3) di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alla vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni (o formula simile ripresa dall'allegato).

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A Atto di assegnazione

d670c3c867c066b2e11fda7e5140980ea5489d9974b0db3e685bea4c089d207b

22/2/2023

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Pisa

Uff. reg. agricoltura di Pisa



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della
competitività dell'aziende agricole/Atto di
Assegnazione / CUP: 1078904 - Progetto:
Acquisto macchine agricole**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Pisa

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa DI NARDO KATIA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PECCIOLI P.I.: 02041950508

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022, protocollo n. 003/131036 del 23/07/2022 CUP ARTEA n. 1078904, CUP CIPE n. D92H23000110007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 217.956,60	€ 217.956,60	€ 87.182,64	€ 87.182,64	Base - 40.00 %
570 - Macchinari COSTI STANDARD					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	Base - 40.00 %
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 1.924,06	€ 1.924,06	€ 769,62	€ 769,62	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 540,00	€ 540,00	Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					

<https://www1.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>

1/7

22/2/2023

ARTEA

664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati

€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 440,00	€ 440,00	Base - 40.00 %
------------	------------	----------	----------	----------------

Totali netto ricavi

€ 225.330,66	€ 225.330,66	€ 90.132,26	€ 90.132,26
--------------	--------------	-------------	-------------

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 90132.26, di cui quota FEASR pari a euro 38865.03

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Il punteggio della priorità VII a) (/Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali - lettera a.1) (cessione terreni a apicoltori terzi)/ è stata ammessa in forma condizionata, subordinando il definitivo riconoscimento del punteggio all'esito positivo delle verifiche da effettuare in fase di pagamento, in base alla documentazione presentata dal richiedente, che attesti la presenza nell'UTE oggetto di domanda degli alveari (documentazione acquisita dall'apicoltore

relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità dell'11/08/2014 e ss.mm.ii). L'attività di apicoltura deve essere esercitata per almeno una fioritura di una o più colture delle superfici che compongono l'UTE indicata in domanda, a partire dall'anno di riferimento della domanda di aiuto a cui la priorità si riferisce. Per l'individuazione delle colture ammissibili, bisogna tenere presente il principio che le fioriture con attitudine mellifera sono quelle che, grazie all'attività

di impollinazione delle api, consentono di ottenere una produzione qualitativamente superiore rispetto ad una ottenuta in assenza delle api. Sono da escludere, quindi, ad esempio, le colture con attitudine mellifera destinate al sovescio, le colture foraggere o più, in generale, le colture la cui produzione, qualitativamente parlando, non dipende dall'attività di impollinazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle

22/2/2023

ARTEA

Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 23/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 24/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 26/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 28/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 28/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 28/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 26/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria,

22/2/2023

ARTEA

che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

22/2/2023

ARTEA

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

22/2/2023

ARTEA

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

• i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;

• i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

22/2/2023

ARTEA

Stampa Definitiva del 22/02/2023 10:48:24 [rif. DTipoDUA A486915/338842 U26791]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI LIVORNO E PISA

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3571 - Data adozione: 27/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"- Annualità 2022 - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP Artea 1078222 e CUP Cipe D42H23000100007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003934

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) n.1305/2013 ed il Regolamento (UE) n.1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507 final con la quale la Commissione Europea ha approvato la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 4/08/2015, "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/10/2021, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" ver. 5.0;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole.” annualità 2022”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 “Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole” Annualità 2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 di Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole” - Annualità 2022 ed in particolare l’allegato A, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Ordine di Servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto del 23/07/2022 prot. ARTEA n. 003/131034 presentata, entro i termini previsti, dal beneficiario indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione del progetto identificato con CUP ARTEA 1078222 e CUP Cipe D42H23000100007;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 95 del 12/09/2022 di predisposizione ed approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, in base alla quale la domanda sopra menzionata è risultata “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati sulla domanda indicata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, inserita sul S.I. Artea;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Visto il “CUP Cipe inserito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 41 comma 1) del

Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito con modificazioni dalla L.11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR, per le sottomisure 4.1 operazione 4.1.1, non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art.42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.”;

Considerando, pertanto, opportuno assegnare al beneficiario indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato pari ad € 56.946,18 a fronte della spesa ammessa pari ad € 142.365,44, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Considerato che l'allegato A riporta, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, si rinvia alle vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita alla P.O Dr.ssa Vittoria Parisi;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esito istruttorio della domanda di aiuto del 23/07/2022 prot. ARTEA n. 003/131034 relativa al progetto identificato con CUP Artea 1078222 e CUP Cipe D42H23000100007, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di assegnare al beneficiario un contributo pari ad € 56.946,18 a fronte della spesa ammessa pari ad € 142.365,44, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

3) di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alla vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni (o formula simile ripresa dall'allegato).

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A Atto di assegnazione

e2167935d5a5b4d9cc72bcc05fd9104820ce3d3aec29cf6a3d998254d82c3834

22/2/2023

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Pisa

Uff. reg. agricoltura di Pisa



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della
competitività dell'aziende agricole/Atto di
Assegnazione / CUP: 1078222 - Progetto:
Acquisto macchine agricole**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Pisa

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa CAMPANA FERNANDO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PECCIOLI P.I.: 01504700509

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022, protocollo n. 003/131034 del 23/07/2022 CUP ARTEA n. 1078222, CUP CIPE n. D42H23000100007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	Base - 40.00 %
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 600,00	Base - 40.00 %
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali	€ 26.200,00	€ 26.200,00	€ 10.480,00	€ 10.480,00	Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					
274 - Attrezzature e mezzi per movimentazione interna dei prodotti e mezzi					

22/2/2023

ARTEA

tecnici aziendali

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione
fitofarmaci e fertilizzanti

€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 508,00	€ 508,00	Base - 40.00 %
------------	------------	----------	----------	-------------------

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

570 - Macchinari COSTI STANDARD

€ 108.577,20	€ 108.577,20	€ 43.430,88	€ 43.430,88	Base - 40.00 %
--------------	--------------	-------------	-------------	-------------------

24 - Spese generali

30 - Spese generali

650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)

€ 1.718,24	€ 1.718,24	€ 687,30	€ 687,30	Base - 40.00 %
------------	------------	----------	----------	-------------------

Totali netto ricavi

€ 142.365,44	€ 142.365,44	€ 56.946,18	€ 56.946,18
--------------	--------------	-------------	-------------

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 56946.18, di cui quota FEASR pari a euro 24555.19

Il punteggio assegnato è pari a punti 28.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Per gli investimenti finanziabili direttamente e univocamente attribuibili al settore olio di oliva, per la complementarietà dei finanziamenti tra PSR e OCM olio di oliva e OCM ortofrutta si procederà alla eventuale ammissione di tali investimenti in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità all'esito positivo delle verifiche da effettuare in fase di pagamento per evitare, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

22/2/2023

ARTEA

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 23/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 24/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 26/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 28/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 28/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 28/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 26/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

22/2/2023

ARTEA

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

22/2/2023

ARTEA

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

<https://www1.arte.toscana.it/anagrafe/index.asp>

5/7

22/2/2023

ARTEA

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

22/2/2023

ARTEA

Stampa Definitiva del 22/02/2023 15:57:09 [rif. DTipoDUA A285637/115322 U26791]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)**Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3602 - Data adozione: 24/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando attuativo Sottomisura 4.3 "Sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Operazione 4.3.1 "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica" annualità 2018 - Decreto dirigenziale n. 16381 del 16/10/2018 e ss. mm. e ii. - Integrazione contributo Consorzio 2 Alto Valdarno (CUP A.R.T.E.A. 833380 - CUP CIPE C28E20000290002) a seguito di scorrimento della graduatoria di cui al Decreto di ARTEA n. 58 del 16/04/2019 (Decreto di ARTEA n. 13 del 26/01/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003952

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 final, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507 final;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1381 del 11/12/2017, con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 14/11/2017 C(2017)7705 final;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 25/06/2018 che approva la proposta di modifica della versione 5.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla Commissione Europea per avviare la fase di negoziazione formale;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2018) 5595 final del 22/08/2018, che approva la versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 1005 del 18/09/2018, che approva la proposta di modifica della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla Commissione Europea;

Vista la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare il tipo di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1099 del 08/10/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.3.1 "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica" – annualità 2018.”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 16381 del 16/10/2018, con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande

per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” annualità 2018;

Visto il Decreto dirigenziale n. 18988 del 28/11/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR Regione Toscana 2014-2020 – Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di operazione 4.3.1 – “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica – annualità 2018: proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto.”, che stabilisce, tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto entro le ore 13:00 del 31 gennaio 2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e la delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo "Competenze";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento”, successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del 28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del 15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014’;”

Visto il Decreto dirigenziale n. 19180 del 25/11/2019, che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando del tipo di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” annualità 2018;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Preso atto che il richiedente Consorzio 2 Alto Valdarno (CUP A.R.T.E.A. 833380) ha presentato domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 16567 del 30/01/2019) con richiesta di sostegno sul bando attuativo Sottomisura 4.3 – Tipo di operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in

infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” annualità 2018, così articolata:

Spesa richiesta : € 1.782.964,77;

Contributo richiesto: € 1.782.964,77 (massimo concedibile € 1.500.000,00);

Punteggio priorità dichiarato: 21 punti;

Vista la graduatoria preliminare delle domande ammissibili e finanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 58 del 16/04/2019, in base alla quale la domanda di cui sopra risultava essere finanziabile con clausola, vale a dire parzialmente finanziabile per l'importo di € 1.370.891,30 in base alle risorse disponibili;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2490 del 18/02/2021, con cui è stata approvata l'istruttoria di ammissibilità con esito positivo per il Consorzio 2 Alto Valdarno (CUP ARTEA 833380) ed il relativo contratto per l'assegnazione dei contributi, con cui è stato assegnato al beneficiario medesimo il contributo di € 1.370.891,30, a fronte della spesa ammessa di € 1.590.643,99;

Richiamato il contratto per l'assegnazione del contributo di cui sopra, stipulato in data 15/10/2021, ns. prot. n. 0401237, tra Regione Toscana e il beneficiario Consorzio 2 Alto Valdarno;

Richiamato l'art. 4 “Decorrenza del Contratto e tempistica” del contratto di assegnazione sottoscritto, in cui si stabiliva quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo il 02/01/2023;

Richiamati i successivi decreti dirigenziali riguardanti il Consorzio 2 Alto Valdarno:

- il decreto n. 22304 del 20/12/2021, con il quale sono stati approvati gli esiti istruttori positivi della domanda di variante, per la spesa ammessa di € 1.370.891,30, a cui corrisponde il relativo contributo di € 1.370.891,30, come originariamente previsto in fase di ammissibilità;
- il decreto n. 5866 del 01/04/2022, con cui sono stati approvati l'istruttoria della domanda di pagamento anticipo contributo ed il relativo elenco liquidazione anticipi A.R.T.E.A. n. 144/2022 per l'importo di € 685.445,65, già erogato al Consorzio medesimo;
- il decreto n. 20346 del 14/10/2022, con cui è stata approvata l'istruttoria della domanda di proroga, determinando la nuova scadenza per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo al 03/07/2023;

Considerato che con il Decreto dirigenziale n. 13 del 26/01/2023 l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha approvato lo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 58 del 16/04/2019, per cui la domanda di aiuto del Consorzio 2 Alto Valdarno, che risultava essere finanziabile con clausola, vale a dire parzialmente finanziabile per l'importo di € 1.370.891,30 in base alle risorse disponibili, è stata finanziata per intero per l'importo di € 1.500.000,00;

Visti pertanto i nuovi esiti dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto di cui trattasi, redatta dall'istruttore incaricato attraverso il S.I. di A.R.T.E.A., che tiene conto anche della variante approvata con decreto dirigenziale n. 22304 del 20/12/2021, la quale non ha comportato modifiche di progetto significative, in quanto sono state introdotte solo modeste variazioni di percorso delle tubazioni con interessamento di alcune nuove particelle catastali adiacenti a quelle del progetto approvato e le piccole variazioni di costo conseguenti saranno rendicontate con la domanda di pagamento, insieme ad altri eventuali adattamenti tecnici che risulteranno necessari in corso d'opera;

Valutato positivamente l'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto relativa al Consorzio 2 Alto Valdarno (CUP A.R.T.E.A. 833380 – CUP CIPE C28E20000290002);

Ritenuto necessario assegnare al Consorzio 2 Alto Valdarno il contributo di € 1.500.000,00, a fronte

della spesa ammessa di pari importo;

Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l'accettazione e la sottoscrizione del nuovo Contratto per l'assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al Decreto di A.R.T.E.A. n. 58 del 16/04/2019, approvato con il Decreto dirigenziale n. 13 del 26/01/2023 della medesima Agenzia, l'integrazione del contributo per il Consorzio 2 Alto Valdarno (domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 16567 del 30/01/2019 – CUP A.R.T.E.A. 833380 – CUP CIPE C28E20000290002), concesso a suo tempo con il decreto dirigenziale di ammissibilità n. 2490 del 18/02/2021 e successivo decreto di variante n. 22304 del 20/12/2021, a valere sul bando operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” annualità 2018, come definito dal tecnico incaricato nel modulo istruttoria predisposto attraverso il S.I. di A.R.T.E.A.,
2. Di assegnare, al beneficiario di cui al punto 2), il contributo di € 1.500.000,00, a fronte della spesa ammessa di pari importo.
3. Di dare atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l'accettazione e la sottoscrizione del nuovo Contratto per l'assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI PISTOIA E PRATO

Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 9152 del 27-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3742 - Data adozione: 24/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Bando 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole - Annualità 2022": Approvazione istruttoria e concessione contributo per il progetto CUP Artea 1074113 / CUP CIPE D52H23000110007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD003949

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione prende atto del testo del PSR approvato dalla Commissione europea con la Decisione di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015 e successive modifiche ed integrazioni (smi) che approvano gli aggiornamenti del programma;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 e smi che approva il documento attuativo "Competenze" relativo al Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed il vigente Ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che individua gli uffici competenti per l'istruttoria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 e smi che approva le direttive per l'attuazione delle misure ad investimento e dà mandato ad ARTEA di approvare le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue smi.;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e smi che approva le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 che approva le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e considerato quanto disposto in merito con decreto del Direttore di Artea n. 134 del 28/11/2018;

Visto il decreto dirigenziale n. 3243 del 25/02/2022 che approva il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole" per l'annualità 2022;

Vista la graduatoria delle domande presentate, approvata con decreto Artea n. 66 del 21/06/2022 e smi, e lo scorrimento approvato con decreto n. 120 del 01/12/2022;

Preso atto che tra le domande potenzialmente finanziabili di competenza di questo Settore è compresa la domanda protocollo Artea n. 003/112429 del 30/05/2022 per il progetto CUP Artea 1074113;

Verificato che nel progetto si richiede la maggiorazione della quota di contribuzione che spetta agli investimenti realizzati in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, a condizione che la SAU dell'azienda ricada in detta zona per almeno il 95%;

Preso atto che l'azienda detiene terreni anche in zona non montana (in Comune di Lucca) e che, in base ai dati del fascicolo elettronico, con particolare riferimento ai piani delle coltivazioni (PCG) presentati nel corso del 2022, questi terreni ospitano produzioni agricole in misura tale che la SAU in zona montana risulta inferiore al 95%;

Dato atto che con nota registrata al prot. n. 0488195 del 16/12/2022 è stata contestata all'azienda la maggiorazione di contributo per zona montana con possibilità di presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti che consentissero una diversa valutazione, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90;

Tenuto conto delle osservazioni pervenute con pec registrata al prot. n. 0026096 del 16/01/2023 con le quali l'azienda evidenzia che per il calcolo della zona montana il bando farebbe riferimento all'ultimo PCG presentato prima della domanda di aiuto, ad aprile 2022, dove si rileva il 96% di SAU montana; precisando che la quota di SAU montana si riduce a seguito di nuove coltivazioni arboree messe a dimora successivamente e rappresentate nel PCG presentato a luglio 2022;

Verificato che il bando della 4.1.4, per calcolare la SAU che ricade in zona montana non fa alcun riferimento all'ultimo PCG presentato prima della domanda di aiuto; questo criterio di valutazione si trova solo in altri bandi e non in riferimento all'attribuzione della maggiorazione di contributo bensì al punteggio relativo alla zona montana (che il bando della 4.1.4 non prevede); i due criteri peraltro operano in modo distinto: per la maggiorazione di contributo si deve avere almeno il 95% della SAU in zona montana, per il punteggio invece è sufficiente il 50%;

Verificato inoltre che la SAU, come definita ad esempio nel glossario della Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.) istituita dalla Commissione europea per uniformare la rilevazione dei dati microeconomici delle aziende agricole, comprende anche la superficie delle piantagioni in fase di impianto;

Valutato in merito come segue:

- la superficie in zona non montana che è stata dichiarata coltivata nel PCG del luglio 2022 deve considerarsi parte della SAU anche prima del completamento della piantagione, e certamente prima del 30 maggio 2022, data di presentazione della domanda sul bando 4.1.4, anche perché a quell'epoca le condizioni stagionali non erano assolutamente adatte per dare avvio ad un nuovo impianto di fruttiferi, consentendo al massimo le operazioni di rifinitura dell'impianto;
- il bando 4.1.4 non contiene alcun riferimento alla data del PCG valido ai fini del calcolo della SAU e pertanto in questo caso la SAU deve essere valutata secondo criteri sostanziali come quelli sopra citati del glossario R.I.C.A. che vi comprendono anche i terreni delle piantagioni agricole in fase di impianto;
- con riferimento al bando 4.1.4 ed alla maggiorazione per zona montana, la SAU dell'azienda include pertanto anche le coltivazioni poi rappresentate nel PCG del luglio 2022 (frutteto e oliveta del fg 3 di Lucca), queste superfici ricadono solo parzialmente in zona montana ed abbassano al 93% l'incidenza della zona sulla SAU aziendale; la maggiorazione pertanto non può essere riconosciuta anche se gli investimenti vengono realizzati nella parte montana dell'azienda;

Valutati positivamente gli esiti dell'istruttoria tecnica, redatta dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, agli atti;

Dato atto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni e dal bando;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito della sottomisura 4.1 del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Dato atto infine che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, la concessione del contributo resta condizionata all'esito di tali verifiche;

Redatto, tramite l'apposita funzionalità del SI Artea, il documento "atto di assegnazione" che riporta: il dettaglio degli investimenti ammessi e le prescrizioni, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, di proroga e di variante e gli altri contenuti descritti nelle Disposizioni Comuni e posto in allegato A al presente atto;

DECRETA

- 1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata con protocollo Artea n. 003/112429 del 30/05/2022 per il progetto CUP Artea 1074113 / CUP CIPE D52H23000110007 a valere sul bando sottomisura 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole - Annualità 2022";
- 2) Di rideterminare al 40 % la quota di contribuzione spettante al progetto;
- 3) Di confermare il punteggio della domanda a 19 punti ed assegnare al beneficiario identificato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo di € 11.255,53 a fronte della spesa ammessa di € 28.138,83 per la realizzazione degli interventi ed alle condizioni ivi dettagliate;
- 4) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e nell'allegato A, alla vigente normativa in materia nonché a quanto previsto nel Bando di misura e nelle Disposizioni Comuni;
- 5) Di comunicare alla ditta beneficiaria gli esiti istruttori approvati con il presente decreto e la conclusione del procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A *atto di assegnazione*
8bfaf9596d4a437272d49d558d7bc5029ff6c2d8f128849d33aeefadf019eb15

01/03/23, 09:52

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura
di Pistoia e Prato

Uff. reg. agricoltura di Pistoia e Prato



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.4 -
Annualità 2022 - Gestione della
risorsa idrica per scopi irrigui
da parte delle aziende
agricole/Atto di Assegnazione /
CUP: 1074113 - Progetto:
Irrigazione Localizzata**

**Regolamento (UE) N.
1305/2013**

Uff. reg. agricoltura di Pistoia e
Prato

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.4 - Annualità 2022 - Gestione
della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa RESCAZZI LUCIANO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in VERNIO P.I.: 02461550978

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 3243 del 25/02/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.4 - Annualità 2022 - Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 66 del 21/06/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 30/05/2022, protocollo n. 003/112429 del 30/05/2022 CUP ARTEA n. 1074113, CUP CIPE n. D52H23000110007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04145a - 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle az.agricole - FA 5a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
197 - Reti aziendali ed impianti di irrigazione 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 576 - Impianti di irrigazione	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 6.950,00	€ 5.560,00	Base - 40.00 %
199 - Misurazione, controllo, telecontrollo e automazione 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 583 - Sistemi di automazione	€ 320,00	€ 320,00	€ 160,00	€ 128,00	Base - 40.00 %
195 - Miglioramento di sistemi raccolta/stoccaggio per uso irriguo 104 - Miglioramento di invasi, di serbatoi o vasche	€ 3.162,00	€ 3.162,00	€ 1.581,00	€ 1.264,80	Base - 40.00 %

<https://www1.arte.toscana.it/anagrafe/index.asp>

1/7

01/03/23, 09:52

ARTEA

148 - Vasche, serbatoi e invasi: messa in sicurezza

197 - Reti aziendali ed impianti di irrigazione
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
576 - Impianti di irrigazione

€ 5.475,36	€ 5.475,36	€ 2.737,68	€ 2.190,14	Base - 40.00 %
------------	------------	------------	------------	-------------------

24 - Spese generali
30 - Spese generali
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)

€ 2.299,63	€ 2.299,63	€ 1.149,82	€ 919,85	Base - 40.00 %
------------	------------	------------	----------	-------------------

197 - Reti aziendali ed impianti di irrigazione
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
577 - Impianti di fertirrigazione

€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 930,00	€ 744,00	Base - 40.00 %
------------	------------	----------	----------	-------------------

199 - Misurazione, controllo, telecontrollo e automazione
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
580 - Sistemi di misurazione

€ 360,00	€ 360,00	€ 180,00	€ 144,00	Base - 40.00 %
----------	----------	----------	----------	-------------------

195 - Miglioramento di sistemi raccolta/stoccaggio per uso irriguo
104 - Miglioramento di invasi, di serbatoi o vasche
76 - Invasi: modellamento per migliorare la capacità di raccolta delle acque

€ 761,84	€ 761,84	€ 380,92	€ 304,74	Base - 40.00 %
----------	----------	----------	----------	-------------------

Totali netto ricavi

€ 28.138,83	€ 28.138,83	€ 14.069,42	€ 11.255,53
-------------	-------------	-------------	-------------

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 11255.53, di cui quota FEASR pari a euro 4853.38

Il punteggio assegnato è pari a punti 19.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

obbligo di installare il contatore che misura i consumi dell'impianto irriguo finanziato

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

l'impianto irriguo è funzionale alle esigenze del frutteto per una superficie di circa 7.500 mq

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

01/03/23, 09:52

ARTEA

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 30/05/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 31/05/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 28/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/09/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 28/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

01/03/23, 09:52

ARTEA

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni

01/03/23, 09:52

ARTEA

di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevano la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

01/03/23, 09:52

ARTEA

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

01/03/23, 09:52

ARTEA

Stampa Definitiva del 22/02/2023 16:41:48 [rif. DTipoDUA A623332/677105 U26702]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3743 - Data adozione: 24/02/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1076006
- CUP CIPE D62H23000120007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004048

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e s.m.m.i.;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e s.m.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/126636 del 04/07/2022, CUP ARTEA 1076006 - CUP CIPE D62H23000120007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0385458 del 10/10/2022;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Francesco Savelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 125.795,58

Contributo concesso € 50.318,23

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 31

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 31

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Francesco Savelli, come evidenziato nella nota di incarico Prot. n. 411284 del 28-10-2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/126636 del 04/07/2022, CUP ARTEA 1076006 - CUP CIPE D62H23000120007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 50.318,23, a fronte di una spesa ammessa di € 125.795,58, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

e3985d04623da72c8451cfe35464ba4fc852dc70b3b1473a86f0b055cc3467fc

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP: 1076006 - Progetto: MACCHINARI E ATTREZZATURE

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa OLIVETA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CAPALBIO P.I.: 01560700534

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 04/07/2022, protocollo n. 003/126636 del 04/07/2022 CUP ARTEA n. 1076006, CUP CIPE n. D62H23000120007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	5500,00 €	5500,00 €	2200,00 €	2200,00 €	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	1663,08 €	1663,08 €	665,23 €	665,23 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	3900,00 €	3900,00 €	1560,00 €	1560,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	53032,50 €	53032,50 €	21213,00 €	21213,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	4500,00 €	4500,00 €	1800,00 €	1800,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 126 - Rimorchi e carrelli per trattore	8000,00 €	8000,00 €	3200,00 €	3200,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	9500,00 €	9500,00 €	3800,00 €	3800,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	35000,00 €	35000,00 €	14000,00 €	14000,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti	4200,00 €	4200,00 €	1680,00 €	1680,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	500,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	125795,58 €	125795,58 €	50318,23 €	50318,23 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 50318.23, di cui quota FEASR pari a euro 21697.22

Il punteggio assegnato è pari a punti 31.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla

base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 04/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 05/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 28/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 28/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA. Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e

modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

2016PSRMIST00000015607005340530030108/TipoDUA

IdUtente@20230222164353110

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni. Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali. Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

2016PSRMIST00000015607005340530030108/TipoDUA

IdUtente@20230222164353110

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.



2016PSRMIST00000015607005340530030108/DTipoDUA



IdUtente@20230222164353110

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3744 - Data adozione: 24/02/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1075171
- CUP CIPE D82H23000270007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004058

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue smi;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e sue ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130959 del 23/07/2022, CUP ARTEA 1075171 - CUP CIPE D82H23000270007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0389777 del 13/10/2022;

Vista la richiesta di documentazione integrativa, trasmessa alla ditta beneficiaria con nota Prot. n. 0438757 del 16/11/2022;

Viste le integrazioni documentali pervenute con note Prot. n. 500495 del 22/12/2022, Prot. n. 76918 del 14/02/2023 e Prot. n. 81847 del 16/02/2023;

Considerato che la riduzione della spesa relativa a parte degli interventi finanziabili (impianto oliveto e spese tecniche) è stata comunicata direttamente dall'azienda con la documentazione integrativa precedentemente citata e che per questo motivo non è stata trasmessa al beneficiario la comunicazione ai sensi dell'art.10bis della L. 241/90;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato Simone Vinciarelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 222.821,12

Contributo concesso € 111.410,56

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 32

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 32

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Francesco Savelli, come evidenziato nella nota di incarico Prot. n. 411284 del 28-10-2022;

DECRETA

- 1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130959 del 23/07/2022, CUP ARTEA 1075171 - CUP CIPE D82H23000270007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 111.410,56, a fronte di una spesa ammessa di € 222.821,12, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;
- 3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;
- 4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

bfe02052049e8d7092dd4351afadd88f4567ed2fbba9f73e2e73b7d9297be651

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1075171 - Progetto: PaF**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa TENUTA POGGIO AL FIORA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MANCIANO P.I.: 01680580535

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022, protocollo n. 003/130959 del 23/07/2022 CUP ARTEA n. 1075171, CUP CIPE n. D82H23000270007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 665 - Zootecnia di precisione	475,90 €	475,90 €	237,95 €	237,95 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	7000,00 €	7000,00 €	3500,00 €	3500,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 10 - Accessori per trattori	850,00 €	850,00 €	425,00 €	425,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 10 - Accessori per trattori	8500,00 €	8500,00 €	4250,00 €	4250,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 98 - Macchinari e attrezzature per la mungitura e l'allattamento artificiale	14708,80 €	14708,80 €	7354,40 €	7354,40 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
18 - Investimenti immateriali ad utilizzo, anche parziale, della trasformazione/commercializzazione della produzione agricola 5 - Marketing 134 - Siti web	6100,00 €	6100,00 €	3050,00 €	3050,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 60 - Impiantistica elettrica, idraulica e termosanitaria e simili	5000,00 €	5000,00 €	2500,00 €	2500,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	5000,00 €	5000,00 €	2500,00 €	2500,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	2050,00 €	2050,00 €	1025,00 €	1025,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 10 - Accessori per trattori	950,00 €	950,00 €	475,00 €	475,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	17525,00 €	17525,00 €	8762,50 €	8762,50 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	14111,94 €	13902,04 €	7055,97 €	6951,02 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	51734,88 €	51734,88 €	25867,44 €	25867,44 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 136 - Stalle e ricoveri	37537,00 €	37537,00 €	18768,50 €	18768,50 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 278 - Recinti per la protezione delle colture da danni da fauna selvatica	39545,90 €	39545,90 €	19772,95 €	19772,95 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 126 - Rimorchi e carrelli per trattore	5200,00 €	5200,00 €	2600,00 €	2600,00 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	8427,00 €	6741,60 €	4213,50 €	3370,80 €	Base - 40.00 % Giovane - 10.00 %
Totali netto ricavi	224716,42 €	222821,12 €	112358,21 €	111410,56 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 111410.56, di cui quota FEASR pari a euro

48040.23

Il punteggio assegnato è pari a punti 32.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

D O C U M E N T A Z I O N E G E N E R A L E :

- 1) Ai fini della rendicontazione finale delle opere, non saranno ammesse spese fatturate relative a servizi forniti da:
- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
 - Società nella cui compagine societari
 - Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

P R I O R I T A ' :

- 1) Ai fini del riconoscimento della priorità, a collaudo l'azienda dovrà dimostrare che la centralina è in grado di rilevare dati meteorologici che, una volta trasmessi anche in remoto, possano essere elaborati da un sistema che fornisca informazioni utili per l'effettuazione di interventi colturali come trattamenti fitosanitari, concimazioni, lavorazioni ecc
- 2) L'oliveto dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla priorità IV Settori di intervento lettera b);
- 3) Relativamente alla priorità VII.a) al momento del collaudo andrà dimostrata la presenza in azienda delle api in azienda almeno su una fioritura (annualità 2022 o 2023) di una o più colture con attitudine mellifera;

D O C U M E N T A Z I O N E T E C N I C A

- 1) Al momento del collaudo il nuovo locale e il locali che ospiteranno le dotazioni oggetto di finanziamento, oltre che in regola con la cantierabilità, dovranno essere idonei alle normative vigenti (autorizzazione igienico-sanitaria, SCIA per inizio attività ecc.)

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

- 1) Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla

base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 23/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 24/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 28/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 28/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le

medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente

all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000016805805350530140103.TipoDUA

IdUtente@20230223075018337

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3745 - Data adozione: 24/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1077811 - CUP CIPE:
D12H23000090007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004069

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/129259 del 19/07/2022 - CUP ARTEA n. 1077811 - CUP CIPE: D12H23000090007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 10/10/2022 prot. n. 0385436;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0473150 del 06/12/2022 a cui la ditta beneficiaria ha risposto in data 09/12/2022 prot. n. 0478072 ad integrazione e completamento della domanda iniziale, comunicando altresì l’erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione VI. a.3) (punti 6) comunicando, in sostituzione, la corretta attribuzione del criterio VI. a.1) (4 punti) per il progetto CUP ARTEA 1077811 - CUP CIPE: D12H23000090007;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Elena Piredda attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa inviata, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22164679 del 24/02/2023 con id 22484174 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22164699 del 24/02/2023 con id 22484184;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'Atto per l'assegnazione dei contributo al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1077811 - CUP CIPE: D12H23000090007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 75.181,75 e del contributo concedibile in €30.072,70 **con punti 28** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 19/07/2022 prot. n. 003/129259 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1077811 - CUP CIPE: D12H23000090007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 30.072,70 a fronte di una spesa ammessa di € 75.181,75 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec

dell'”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

20e079d1c3d6bd85c27fe94cedb6261952e54f58fb56451ac7a35312bd946272

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole / Atto di Assegnazione / CUP:
1077811 - Progetto: MIGLIORAMENTO DELLA
REDDITIVITA'**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa BARTALUCCI DINO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CINIGIANO P.I.: 01153080534

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 19/07/2022, protocollo n. 003/129259 del 19/07/2022 CUP ARTEA n. 1077811, CUP CIPE n. D12H2300090007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	€ 61.154,95	€ 61.154,95	€ 24.461,98	€ 24.461,98	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 1.526,80	€ 1.526,80	€ 610,72	€ 610,72	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 500,00	€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00	Base - 40.00 %

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 274 - Attrezzature e mezzi per movimentazione interna dei prodotti e mezzi tecnici aziendali	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	€ 500,00	€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	€ 75.181,75	€ 75.181,75	€ 30.072,70	€ 30.072,70	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 30072.70, di cui quota FEASR pari a euro 12967.35

Il punteggio assegnato è pari a punti 28.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione,

valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di

ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 19/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 20/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 29/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema

informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto

diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del

documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3746 - Data adozione: 24/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1077475 - CUP CIPE:
D92H23000080007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004089

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/129744 del 20/07/2022 - CUP ARTEA n. 1077475 - CUP CIPE: D92H23000080007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 10/10/2022 prot. n. 0385411;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la documentazione inviata dalla ditta beneficiaria con prot. n. 0063965 del 07/02/2023 ad integrazione e completamento della domanda iniziale, comunicando altresì di rinunciare all’attribuzione del punteggio per la priorità VII. a) “Il richiedente mette a disposizione, tutte od una parte delle superfici che compongono l’UTE, a terzi per lo svolgimento dell’attività di apicoltura e/o è un apicoltore in possesso di almeno 40 alveari, nei modi e nei termini definiti dal bando”(punti 2) per il progetto CUP ARTEA 1077475 - CUP CIPE: D92H23000080007;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Elena Piredda attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa inviata, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22165942 del 24/02/2023 con id 22485482 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22165944 del 24/02/2023 con id 22485498;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'"Atto per l'assegnazione dei contributo al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1077475 - CUP CIPE: D92H23000080007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 335.952,10 e del contributo concedibile in €134.380,84 **con punti 28** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022 prot. n. 003/129744 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1077475 - CUP CIPE: D92H23000080007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 134.380,84 a fronte di una spesa ammessa di € 335.952,10 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec

dell'”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

e70223f1a6034810014c5b508ea5408d15a08e3876bf477d7bb83f966aa899ac

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1077475 - Progetto: REALIZZAZIONE
FABBRICATO ED ACQUISTO TRATTRICE ED
ATTREZZATURE**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa **IMBENS CAROLINE JOHANNA** (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in **MASSA MARITTIMA P.I.:**
01663090536

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI****VISTO**

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022, protocollo n. 003/129744 del 20/07/2022 CUP ARTEA n. 1077475, CUP CIPE n. D92H23000080007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 126 - Rimorchi e carrelli per trattore	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 1.840,00	€ 1.840,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 800,00	€ 800,00	Base - 40.00 %

57 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 43 - Fabbricati per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	€ 227.166,65	€ 227.166,65	€ 90.866,66	€ 90.866,66	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 33.802,35	€ 33.802,35	€ 13.520,94	€ 13.520,94	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 5.160,00	€ 5.160,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	€ 35.783,10	€ 35.783,10	€ 14.313,24	€ 14.313,24	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 400,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	€ 335.952,10	€ 335.952,10	€ 134.380,84	€ 134.380,84	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 134380.84, di cui quota FEASR pari a euro 57945.02

Il punteggio assegnato è pari a punti 28.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;

c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3)

che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione

del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 20/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 21/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 29/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio

dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postcert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF

- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3747 - Data adozione: 27/02/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021 - Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1069920 - CUP CIPE: D65D23000010007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004174

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" ed in particolare l'Allegato A, che costituisce parte integrante dell'atto, in cui sono definite le direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 8;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Vista la Delibera di Giunta n. 1289 del 06/12/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana -Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità 2021”;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e ss.mm.ii.;

Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della Commissione, con mail del 09/08/2018, relativo al regime SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici " che attiva il nuovo regime di aiuto;

Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018 “Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. SA.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana”;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 2220 del 23 dicembre 2020, articolo 59, paragrafo 4 lettera «e bis), la dotazione finanziaria per l’attuazione del bando della Sottomisura 8.3 per l’annualità 2021, essendo risorse aggiuntive EURI, è al 100% in quota EU e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2022 garantisce la copertura finanziaria della Sottomisura oggetto del bando 2021 e che la sopra citata quota di finanziamento EU non transita dal bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Visto il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2021” e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3 annualità 2021, approvato con il sopra citato decreto n. 22270/2021, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato 51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla

sottomisura 8.3 - annualità 2021 del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 49 del 30/05/2022;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali.”;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/81623 del 28/04/2022 - CUP ARTEA n. 1069920 - CUP CIPE: D65D23000010007, a valere sulla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2021 presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 23/06/2022 prot. n. 0254744;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che quest’Ufficio ha provveduto alla verifica a campione delle autocertificazioni attestanti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT n. 1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”, come da verbali agli atti dell’ufficio competente per l’istruttoria;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0299230 del 27/07/2022 in cui si evidenziava fra l’altro la riduzione del punteggio relativo alla priorità I c) “L’intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zone con maggior rischio connesso alla maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)” per la

manca del requisito, a cui la ditta beneficiaria ha risposto in data 28/09/2022 prot. n.0367822 ;

Vista la “Comunicazione degli esiti istruttori e parziale accoglimento della domanda presentata” ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90, inviata alla ditta beneficiaria in data 02/02/2023 prot. n. 0057963 in cui si evidenziava che la riduzione di spesa del 20% per il diradamento della pineta e che la voce utilizzata per la potatura/spalcatura dei soggetti rilasciati è stata depurata degli oneri per la cippatura del materiale derivato dall’intervento, non esplicitamente prevista, non necessaria;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10/bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

Visto che la ditta non ha prodotto né osservazioni né scritti difensivi a seguito della suddetta comunicazione di riduzione del contributo, ai sensi dell’ art. 10 bis L. 241/90 sopra richiamato;

Visto l’esito parzialmente positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatta dall’istruttore incaricato Gionni Paoli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, sulla base della conoscenza dei luoghi, dalle verifiche aereofotogrammetriche consultabili, dalla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta beneficiaria;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22168078 del 24/02/2023 con id 22487838 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22168129 del 24/02/2023 con id 22487874;

Visto il “Codice univoco interno della concessione SIAN-COR” N. 1558172 così come rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 "Condizioni di accesso" del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis "*Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi*" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'"Atto per l'assegnazione dei contributi al beneficiario";

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1069920 - CUP CIPE: D65D23000010007 presentata a valere sulla Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"- Annualità 2021", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 140.169,87 e del contributo concedibile in € 140.169,87 con punti 35 anziché 37, sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gianni Paoli, come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 28/04/2022 prot. n. 003/81623 sul Bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Annualità 2021 CUP ARTEA n. 1069920 - CUP CIPE: D65D23000010007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone

l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;

2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 140.169,87 a fronte di una spesa ammessa di €140.169,87 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'"Atto di Assegnazione del contributo" (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

b93e5087c7858e7fc0d184c9f34dc4071b5def3c7a1d508460de1039c9ffaf91

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici/Atto di Assegnazione / CUP: 1069920 - Progetto: FABER Poggio Linari

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa SOCIETA' AGRICOLA FABER SRL (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in GROSSETO P.I.: 01169850532

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 49 del 30/05/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 28/04/2022, protocollo n. 003/81623 del 28/04/2022 CUP ARTEA n. 1069920, CUP CIPE n. D65D23000010007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S08305eNG - 8.3 - Prevenz.del danni a foreste da incendi, calamità natur eventi catastr - FA 5e - NGEU

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
38 - Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi. Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata 18 - Realizzazione di fasce parafuoco in area boscata 179 - Ripulitura dalla vegetazione arbustiva	30971,22 €	30971,22 €	30971,22 €	30971,22 €	Base - 100.00 %
40 - Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio 21 - Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio 192 - Taglio di piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti	17495,46 €	9857,50 €	17495,46 €	9857,50 €	Base - 100.00 %
40 - Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio 21 - Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio 652 - Sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere	130543,44 €	104434,80 €	130543,44 €	104434,80 €	Base - 100.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 221 - Spese generali connesse all'investimento	17901,01 €	14526,35 €	17901,01 €	14526,35 €	Base - 100.00 %
51 - RICAVI 42 - Materiale legnoso 272 - Valore del materiale legnoso ricavato dal intervento	-13080,00 €	-19620,00 €	-13080,00 €	-19620,00 €	Base - 100.00 %
Totale netto ricavi	183831,13 €	140169,87 €	183831,13 €	140169,87 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 140169,87, di cui quota FEASR pari a euro 60441,25

Il punteggio assegnato è pari a punti 35.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/04/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 29/04/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 11/03/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 10/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 10/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 10/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 11/03/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la

mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento

determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST000000116985053205302101021TpoDUA

IdUtente@20230213122035310



2016PSRMIST00000011698505320530210102/TipoDUA



IdUtente@20230213122035310

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3748 - Data adozione: 27/02/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1078705
- CUP CIPE D32H23000020007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004190

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e s.m.m.i.;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e s.m.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130517 del 22/07/2022, CUP ARTEA 1078705 - CUP CIPE D32H23000020007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0383682 del 10/10/2022;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Giulia Luppoli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 299.905,71

Contributo concesso € 149.952,85

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 36

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 36

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130517 del 22/07/2022, CUP ARTEA 1078705 - CUP CIPE D32H23000020007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 149.952,85, a fronte di una spesa ammessa di € 299.905,71, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria

effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di assegnazione contributo

5cfece13716e53c14078b30cc9eedbc904fc6edc877b4fd5c2992a609a6afff3

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP: 1078705 - Progetto: amiata bio psr mis 411 2022

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa AMIATA BIO DI BALLERINI E SUH SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PIANCASTAGNAIO P.I.: 01437750522

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 22/07/2022, protocollo n. 003/130517 del 22/07/2022 CUP ARTEA n. 1078705, CUP CIPE n. D32H23000020007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	4179,00 €	4179,00 €	2089,50 €	2089,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 278 - Recinti per la protezione delle colture da danni da fauna selvatica	68575,00 €	68575,00 €	34287,50 €	34287,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 666 - Impianti arborei / specie poliennali da frutto - Altre lavorazioni collegate alla voce impianti / specie poliennali da frutto (COSTI STANDARD)	40792,50 €	40792,50 €	20396,25 €	20396,25 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci	4100,00 €	4100,00 €	2050,00 €	2050,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	66359,21 €	66359,21 €	33179,61 €	33179,61 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	5000,00 €	5000,00 €	2500,00 €	2500,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 38 - Escavatori	110900,00 €	110900,00 €	55450,00 €	55450,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
Totali netto ricavi	299905,71 €	299905,71 €	149952,86 €	149952,86 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 149952.85, di cui quota FEASR pari a euro 64659.67

Il punteggio assegnato è pari a punti 36.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione,

valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 22/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 23/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 03/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 03/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 03/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni. Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali. Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficiario;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti

(Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST0000001437750522052020010L/TipodUA

IdUtente@20230124122251157

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3750 - Data adozione: 27/02/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1077834
- CUP CIPE D32H23000090007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004205

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue smi;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e sue ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/129618 del 20/07/2022, CUP ARTEA 1077834 - CUP CIPE D32H23000090007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. n. 0383592 del 10/10/2022;

Dato atto che la sopra citata domanda viene ricollocata in graduatoria, permanendo in area di finanziabilità, con un punteggio pari a 26 punti, in luogo dei 32 punti richiesti nella domanda iniziale, a causa del non riconoscimento della priorità VI a.3) *Nella domanda del tipo di operazione 4.1.1 l’incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore, di cui all’Allegato 1 del presente documento, è > 50 % (punti 6), in quanto*

con nota prot. n. 88430 del 20/02/2023, l'azienda ha comunicato di aver erroneamente selezionato la suddetta priorità VI a.3) e ha riconosciuto che il punteggio attribuibile è pari a 26 punti;

Considerato che per quanto sopra esposto, si è ritenuto di non inviare la comunicazione ai sensi dell'art 10bis della L. 241/90;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato Fabrizio Agnorelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 155.953,67

Contributo concesso € 62.381,47

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 26

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 32

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/129618 del 20/07/2022, CUP ARTEA 1077834 - CUP CIPE D32H23000090007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 62.381,47, a fronte di una spesa ammessa di € 155.953,67, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

9b695b47ee8c5ea755bba4c6d76a81e4f7ccf23dfeda12676382407a40833cac

Firefox

https://www2.arteatoscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1077834 - Progetto: MIGLIORAMENTO DELLA
REDDITIVITA'**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa BIOZZI MICHELE (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in ORBETELLO P.I.: 01512510536

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022, protocollo n. 003/129618 del 20/07/2022 CUP ARTEA n. 1077834, CUP CIPE n. D32H23000090007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	Base - 40.00 %
664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 1.753,67	€ 1.753,67	€ 701,47	€ 701,47	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	Base - 40.00 %
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari					

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	Base - 40.00 %
126 - Rimorchi e carrelli per trattore					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	Base - 40.00 %
126 - Rimorchi e carrelli per trattore					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 83.200,00	€ 83.200,00	€ 33.280,00	€ 33.280,00	Base - 40.00 %
38 - Escavatori					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 500,00	€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00	Base - 40.00 %
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati					
Totali netto ricavi	€ 155.953,67	€ 155.953,67	€ 62.381,47	€ 62.381,47	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 62381.47, di cui quota FEASR pari a euro 26898.89

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini del riconoscimento della priorità, a collaudo l'azienda dovrà dimostrare che la centralina è in grado di rilevare dati meteorologici che, una volta trasmessi anche in remoto, possano essere elaborati da un sistema che fornisca informazioni utili per l'effettuazione di interventi culturali come trattamenti fitosanitari, concimazioni, lavorazioni ecc.

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni.

Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore.

Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 20/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 21/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 29/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti**

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo**

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempimenti dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postcert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 24/02/2023 13:00:51 [rif. DTipoDUA A504852/369028 U27607]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)**Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3752 - Data adozione: 28/02/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 21866 del 14/12/2021 e s.m.i. - Sottomisura 2.3 "Sostegno alla formazione dei consulenti". Annualità 2021- Approvazione istruttoria di cambio di titolarità e di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto beneficiario (CUP A.R.T.E.A. 1053418 - CUP CIPE D12B23000050009) e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004263

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020, con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Visto l'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che ricomprende il tipo di operazione sottomisura 2.3 “Sostegno alla formazione dei consulenti”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1123 del 28 ottobre 2021' Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014/2022 della Regione Toscana. Approvazione prima modifica delle “Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” e della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 22 novembre 2021 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 P.S.R. 2014/2022 della Regione Toscana: Disposizioni specifiche per l'attivazione della sottomisura 2.3 – Sostegno alla formazione dei consulenti”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 21866 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - Approvazione bando attuativo della sottomisura 2.3 “Sostegno alla formazione dei consulenti”;

Richiamato in particolare l'allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione e gli allegati al bando, identificati con la numerazione da 1 a 8 e contenenti la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande medesime;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 2.3 annualità 2021 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo A.R.T.E.A. protocollo A.R.T.E.A. n. 003/27544 del 28/02/2022, dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana S.r.l. CUP A.R.T.E.A. n. 1053418 – CUP CIPE D12B23000050009, Progetto n. 4 “FORMAZIONE CONSULENTI 4.0”;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7769 del 28/04/2022, successivamente modificato con decreto n. 18972 del 23/02/2022, con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione valutate dalla commissione di valutazione, in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Vista la comunicazione presentata a mezzo PEC prot. n. 44771 del 26/01/2023, con la quale è stato richiesto il cambio di titolarità del beneficiario Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana S.r.l. (CAICT) a seguito di conferimento del ramo di azienda che si occupava di formazione e progetti di innovazione alla nuova costituita CAICT Formazione S.r.l., a partire dalla data del 01/01/2023;

Considerato che con la nota di cui sopra, il subentrante conferma di possedere i medesimi requisiti di accesso posseduti dalla società cedente e previsti dal bando di riferimento, compresa la certificazione di qualità e il requisito di accreditamento come agenzia formativa da parte della Regione Toscana (Decreto dirigenziale n. 1163 del 25/01/2023);

Preso atto che il subentro è avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di ammissibilità e durante la fase istruttoria per l’assegnazione del contributo al beneficiario cedente e che pertanto è necessario procedere alle verifiche e alla conclusione dell’istruttoria della domanda a nome della CAICT Formazione S.r.l.;

Richiamato il paragrafo 4.2 dell'allegato A al decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del 28/06/2016, successivamente modificato dai decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. n. 77 del 15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019, il quale prevede che il soggetto subentrante debba presentare, in modalità PEC, la comunicazione di cambio di titolarità, non oltre 30 giorni di calendario dall'avvenuto cambio, e che, il ritardo o la mancata presentazione della richiesta comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni, che saranno disciplinate con apposito atto di Giunta

regionale in attuazione del Decreto MIPAAF n. 2490/2017 e ss. mm. e ii.;

Preso atto che la comunicazione dell'avvenuto cambio di titolarità è stata presentata da CAICT Formazione S.r.l. in data 26/01/2023, quindi entro i 30 giorni di calendario previsti dalla normativa di riferimento e che, pertanto, al momento del pagamento non saranno applicate le sanzioni di cui sopra;

Constate la regolarità e la completezza della documentazione prodotta da CAICT Formazione S.r.l. per il cambio di titolarità dell'azienda, secondo quanto disposto al punto 4.2 del sopra citato Decreto n. 63 del 28/06/2016 e ss. mm. e ii., come da verbale istruttorio redatto dal tecnico incaricato, agli atti del fascicolo;

Visti pertanto gli esiti dell'istruttoria relativa all'istanza di cambio di titolarità sopra citata, redatta dall'istruttore incaricato attraverso l'esame della documentazione presentata con l'istanza medesima e di quella trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che sono risultate positive le verifiche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), effettuate per il beneficiario subentrante;

Valutato positivamente l'esito dell'istruttoria relativa all'istanza di cambio di titolarità di CAICT Formazione S.r.l., presentata sul progetto CUP A.R.T.E.A. 1053418 – CUP CIPE D12B23000050009, sottomisura 2.3/2021 e ritenuto di procedere alla valutazione dell'istruttoria di ammissibilità sul subentrante.

Considerato che a seguito di istruttoria è emerso che CAICT Formazione S.r.l. non ha maturato, nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, l'esperienza prevista nelle tematiche dei percorsi formativi e pertanto il punteggio richiesto pari a 39 viene ridotto di 7 punti, rimanendo comunque al di sopra del punteggio minimo e conseguentemente la domanda finanziabile;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario CAICT Formazione S.r.l. indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A. e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Considerato che il bando in questione, al paragrafo 2.2 stabilisce che, in relazione alle diverse tematiche trattate, sono fruitori delle attività formative, quindi "destinatari finali della formazione", i consulenti che intendono acquisire le qualifiche o l'aggiornamento professionale, richiesti dall'articolo 4 del DM 3 febbraio 2016 per prestare servizi di consulenza sul territorio regionale in uno o più ambiti di consulenza, pertanto non è prevista alcuna registrazione sul Sian;

Ritenuto quindi di assegnare al beneficiario CAICT Formazione S.r.l. CUP A.R.T.E.A. 1053418 –

CUP CIPE D12B23000050009 il contributo di € 67.663,84, a fronte della spesa ammessa di € 67.663,84 prevista per la realizzazione degli interventi descritti nel menziona allegato A e con il punteggio ivi attribuito;

Visto che nel medesimo Allegato è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo Allegato A si rinvia alle vigente normativa in materia, nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

- 1) Di approvare, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, l'istruttoria di cambio di titolarità della società CAICT Formazione S.r.l., la quale subentra alla domanda A.R.T.E.A. prot. n. 003/27544 del 28/02/2022, presentata dal Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana S.r.l. CUP A.R.T.E.A. n. 1053418 – CUP CIPE D12B23000050009, sul Progetto n. 4 "FORMAZIONE CONSULENTI 4.0" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, bando Sottomisura 2.3 "Sostegno alla formazione dei consulenti". Annualità 2021.
- 2) Di prescrivere l'osservanza puntuale di tutti gli impegni sottoscritti, ivi compresi i regolamenti europei, nazionali e regionali attinenti il bando Sottomisura 2.3 del PSR 2014-2020, nonché di tutte le prescrizioni emanate dagli organismi o enti competenti all'attuazione delle stesse misure.
- 3) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/27544 del 28/02/2022, del beneficiario CAICT Formazione S.r.l. CUP A.R.T.E.A. 1053418 – CUP CIPE D12B23000050009 Progetto n. 4 "FORMAZIONE CONSULENTI 4.0" a valere sul bando sottomisura 2.3 "Sostegno alla formazione dei consulenti" annualità 2021 di cui al Decreto Dirigenziale n. 21866 del 14 dicembre 2021 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) Di assegnare al beneficiario CAICT Formazione S.r.l., il contributo di € 67.663,84, a fronte della spesa ammessa di € 67.663,84, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'Allegato A e con il punteggio ivi attribuito; Allegato in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante.
- 5) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo Allegato A, alle vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.
- 6) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.
- 7) Di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici

obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione

62042e852b171622b4f4a104c177916bad99c2c1955741508250dd62a3f91d32

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



PSR 2014-2020 - Misura 2.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla formazione dei consulenti/Atto di Assegnazione / CUP: 1053418 - Progetto: FORMAZIONE CONSULENTI 4.0

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 2.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla formazione dei consulenti

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa CAICT FORMAZIONE S.R.L. (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in FIRENZE P.I.: 07231900486

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 21866 del 14/12/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 2.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla formazione dei consulenti (di seguito "BANDO");
- il decreto RT n. 7768 del 28/04/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 28/02/2022, protocollo n. 003/27544 del 28/02/2022 CUP ARTEA n. 1053418, CUP CIPE n. D12B23000050009, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;
- le Direttive comuni per l'attivazione della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 1123 del 28.10.2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DIRETTIVE COMUNI MISURE 1 e 2");

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli

elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S02302a - 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti - FA 2a					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
251 - Corso di formazione 126 - Sistema della conoscenza, innovazione tecnologica e digitalizzazione in agricoltura 654 - Formazione qualificante	5213,04 €	5213,04 €	5213,04 €	5213,04 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 126 - Sistema della conoscenza, innovazione tecnologica e digitalizzazione in agricoltura 654 - Formazione qualificante	5213,04 €	5213,04 €	5213,04 €	5213,04 €	Base - 100.00 %
Totale netto ricavi	10426,08 €	10426,08 €	10426,08 €	10426,08 €	
S02303a - 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti - FA 3a					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
251 - Corso di formazione 109 - Investimenti e competitività 654 - Formazione qualificante	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	Base - 100.00 %
Totale netto ricavi	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	
S02304x - 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti - Priorità 4					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
251 - Corso di formazione 115 - Zootecnica 654 - Formazione qualificante	6224,68 €	6224,68 €	6224,68 €	6224,68 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 115 - Zootecnica 654 - Formazione qualificante	6224,68 €	6224,68 €	6224,68 €	6224,68 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 119 - Condizionalità 654 - Formazione qualificante	5539,44 €	5539,44 €	5539,44 €	5539,44 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 119 - Condizionalità 654 - Formazione qualificante	5539,44 €	5539,44 €	5539,44 €	5539,44 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 119 - Condizionalità 654 - Formazione qualificante	5539,44 €	5539,44 €	5539,44 €	5539,44 €	Base - 100.00 %
Totale netto ricavi	29067,68 €	29067,68 €	29067,68 €	29067,68 €	
S02305c - 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti - FA 5c					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
251 - Corso di formazione 114 - Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e agrobiodiversità 654 - Formazione qualificante	6081,88 €	6081,88 €	6081,88 €	6081,88 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 108 - Pratiche benefiche per ambiente e clima 654 - Formazione qualificante	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 114 - Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e agrobiodiversità 654 - Formazione qualificante	6081,88 €	6081,88 €	6081,88 €	6081,88 €	Base - 100.00 %
251 - Corso di formazione 108 - Pratiche benefiche per ambiente e clima 654 - Formazione qualificante	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	5335,44 €	Base - 100.00 %
Totale netto ricavi	22834,64 €	22834,64 €	22834,64 €	22834,64 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 67663,84, di cui quota FEASR pari a euro 29176,65

Il punteggio assegnato è pari a punti 39.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

- durante lo svolgimento delle attività è necessario utilizzare le procedure informatiche messe a disposizione della Regione Toscana. Le disposizioni operative verranno inviate tramite apposita comunicazione.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di

2016PSRMIST0000007231900486048017010A/TipodUA

IdUtente@20230223094310293

imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

La data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili decorre dal giorno successivo alla data di approvazione dell'atto di assegnazione dei contributi.

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 01/03/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 01/03/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Non è previsto anticipo del contributo.

Paragrafo 6 - Modifiche ai progetti e varianti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Modifiche ai progetti" del bando, può richiedere modifiche al progetto approvato. Qualsiasi variazione in corso di realizzazione del progetto comporta una modifica che può influire sulle caratteristiche del progetto che sono state oggetto di valutazione ai fini dell'ottenimento del punteggio e della conseguente ammissione a finanziamento ovvero precludere la realizzazione delle verifiche ispettive in loco. Pertanto, le variazioni devono essere portate all'attenzione dell'UCI competente.

A questo proposito è necessario distinguere:

- a) le variazioni per le quali è necessaria la tempestiva comunicazione all'Amministrazione,
- b) le variazioni per le quali è obbligatoria una comunicazione preventiva all'Amministrazione (di norma dovrà pervenire almeno 7 gg prima)
- c) le variazioni subordinate a necessaria autorizzazione dell'Amministrazione (varianti in senso tecnico)

L'eventuale domanda di variante (per le ipotesi di cui al suddetto punto c) dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

In particolare, le variazioni al progetto sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Non sono considerate modifiche al progetto originario, bensì adattamenti tecnici: le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa, se contenute entro un importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola tipologia e comunque non superiore al 25% della spesa totale prevista, entrambe riferite per il singolo tipo di operazione o sottomisura quando non presente il tipo di operazione.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo

2016PSRMIST0000007231900486048017010A/TipoDUA

IdUtente@20230223094310293

"Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di una quota di attività già effettuata (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" del bando.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" del bando.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento" del bando, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le attività formative effettuate, inserendo nel sistema informativo di ARTEA le informazioni e la documentazione indicata al paragrafo "Domanda di pagamento" del bando.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non

ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento" del bando, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la

conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando, Direttive Misure 1 e 2 e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST0000007231900486048017010A/TipoDUA

IdUtente@20230223094310293

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3899 - Data adozione: 02/03/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1079118
- CUP CIPE D42H23000110007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004332

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e sue ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/131222 del 25/07/2022, CUP ARTEA 1079118 - CUP CIPE D42H23000110007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. n. 0499601 del 22/12/2022;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Barbara Trambusti nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 85.735,00

Contributo concesso € 34.294,00

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 26

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 26

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/131222 del 25/07/2022, CUP ARTEA 1079118 - CUP CIPE D42H23000110007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 34.294,00, a fronte di una spesa ammessa di € 85.735,00, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria

effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

4800de900df89405332224012ffa5a27c3edfea0b0e0253b1d4ed2c9e6a57d0e

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1079118 - Progetto: PSR Lizzi Luigi**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa LIZZI LUIGI (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PIENZA P.I.: 00829460526

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 25/07/2022, protocollo n. 003/131222 del 25/07/2022 CUP ARTEA n. 1079118, CUP CIPE n. D42H23000110007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività e competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 3.240,00	€ 3.240,00	Base - 40.00 %
102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	Base - 40.00 %
38 - Escavatori					
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.117,00	€ 1.117,00	€ 446,80	€ 446,80	Base - 40.00 %
88 - Macchinari / attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o					

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

trasformati

20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 19.518,00	€ 19.518,00	€ 7.807,20	€ 7.807,20	Base - 40.00 %
282 - Impianto di oliveti					
Totali netto ricavi	€ 85.735,00	€ 85.735,00	€ 34.294,00	€ 34.294,00	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 34294.00, di cui quota FEASR pari a euro 14787.57

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

L'impianto del nuovo oliveto di 02.00.00 Ha previsto nel progetto dovrà rispettare le specifiche indicate nelle voci di costo standard applicate per la determinazione della spesa ammissibile, nel dettaglio scasso di tutta la superficie (non a buche) sesto di impianto 4x4, installazione di uno Schelter per ciascuna piantina.

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3)

che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione, valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 25/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 26/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 29/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Stampa Definitiva del 27/02/2023 12:18:32 [rif. DTipoDUA A291679/52895 U26823]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3900 - Data adozione: 02/03/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1073772 - CUP CIPE:
D72H23000280007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004471

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022 ed il successivo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/129594 del 20/07/2022 - CUP ARTEA n. 1073772 - CUP CIPE: D72H23000280007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 10/10/2022 prot. n. 0385397;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al

paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la documentazione integrativa inviata spontaneamente dall’azienda beneficiaria in data 28/10/2022 prot. n. 0411381, nonché la nuova Relazione Tecnica inviata in data 09/02/2023 prot. n. 0069375, in sostituzione della precedente, con la quale si chiede una rimodulazione della spesa in € 90.473,77 diversamente da quanto presentato in domanda iniziale ;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Elena Piredda attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione integrativa inviata, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 22220490 del 01/03/2023 con id 22539397 e Visura Deggendorf – Vercor n. 22220491 del 01/03/2023 con id 22539409;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l’art. 7.2 bis “*Procedure inerenti l’atto per l’assegnazione dei contributi*” delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che “l’U.C.I. provvede ad inviare tramite

PEC il suddetto atto al beneficiario”;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell’”Atto per l’assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1073772 - CUP CIPE: D72H23000280007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022”, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 90.473,77 e del contributo concedibile in €54.284,27 **con punti 29** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell’Allegato A “atto di Assegnazione” sopra richiamato;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022 prot. n. 003/129594 sul Bando della sottomisura 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022”- CUP ARTEA n. 1073772 - CUP CIPE: D72H23000280007 di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 54.284,27 a fronte di una spesa ammessa di € 90.473,77 così come indicato nell’allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell’”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

71ef7d68d37e409ab3d386e64af56ec7f8b2265810fd8e85f442b5985282ef86

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1073772 - Progetto: DAINELLI EDOARDO

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa DAINELLI EDOARDO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SANTA FIORA P.I.: 01705620530

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 20/07/2022, protocollo n. 003/129594 del 20/07/2022 CUP ARTEA n. 1073772, CUP CIPE n. D72H23000280007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 136 - Stalle e ricoveri	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 7.196,12	€ 3.373,77	€ 4.317,67	€ 2.024,26	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	€ 500,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 300,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 1.920,00	€ 1.920,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 151 - Macchinari ed attrezzature per uso zootecnico	€ 49.100,00	€ 49.100,00	€ 29.460,00	€ 29.460,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 1.980,00	€ 1.980,00	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 % Giovane - 10.00 %
Totali netto ricavi	€ 94.296,12	€ 90.473,77	€ 56.577,67	€ 54.284,26	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 54284.27, di cui quota FEASR pari a euro 23407.38

Il punteggio assegnato è pari a punti 29.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

prescrizione:acquistare la qualifica di IAP definitivo entro la data di presentazione della domanda di pagamento. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento sentita l'Autorità di Gestione,

valuterà anche sulla base del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 20/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 21/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 29/02/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 29/12/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 20/02/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;

- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolare modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3902 - Data adozione: 02/03/2023

Oggetto: Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Contributi a valere sulla Misura 19.3 "Animazione, coordinamento e gestione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (GAL)".-Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP ARTEA 912776 CUP CIPE D22I23000000009.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
--

Numero interno di proposta: 2023AD004475

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Richiamata la DGR n. 616 del 21.7.2014 con la quale veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato come PSR), poi notificato il 22.7.2014 alla Commissione europea;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta n. 246 del 29/03/2016 avente per oggetto: "Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 Disposizioni generali per l'attivazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER";

Richiamato il decreto Regione Toscana n. 1730 del 04/04/2016 avente per oggetto: Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014-2020 - decreto di approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 11311 del 28/10/2016 avente per oggetto: "Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SISL) presentate dai candidati GAL della Toscana";

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 05/12/2016 avente per oggetto: "PSR 2014/2020 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) - Approvazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL), riconoscimento dei Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana e assegnazione della relativa dotazione finanziaria;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e ss.mm.ii. "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" e in particolare il paragrafo 7 "Contratto per l'assegnazione dei contributi" nel quale si prevede che a seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 20 del 03/02/2017 “Disposizioni specifiche per l’attuazione della Misura 19.4 del PSR 2014/2020 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - Addendum A all’Allegato 1 del Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28/06/2016;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1166 del 22/10/2018 e ss.mm.ii. sono state approvate le Direttive per la gestione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Visto in particolare il paragrafo 3.3 ‘Sostegno per le attività di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL’ delle sopra citate ‘Direttive per la gestione della Misura 19’ laddove prevede che un successivo provvedimento dell’Autorità di Gestione definisca le modalità attuative relative alla Sottomisura 19.3 ‘Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’ del PSR 2014/2020 della Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 745 del 23/01/2019 e ss.mm.ii. “PSR 2014/2020 – Misura 19 ‘Sostegno allo sviluppo locale LEADER’ – Approvazione delle modalità attuative relative alla Sottomisura 19.3 ‘Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’ ed in particolare il Par. 4 “Fase di attuazione”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1288 del 06/12/2021 con la quale è stato disposto di approvare le SISL di 6 dei GAL riconosciuti sul territorio regionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione e che vanno a sostituire quelle precedentemente approvate con Delibere della Giunta Regionale nn. 1243/2016,1308/2018, 733/2019, 183/2020 e 1595/2020, tra cui quella proposta dal GAL Montagnappennino Soc. Cons. a r.l, sia per dare avvio ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità nei territori Leader, sia per approvare i nuovi Piani Finanziari, variati in modo sostanziale, ai sensi del par. 8.3.2 del bando di selezione delle Sisl (DD 1730/2016) ed in conseguenza della nuova ventilazione dei fondi 2021/2022 trasmessa dall’ADG con nota n. 381852/2021;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 72 del 29/12/2022 “Competenze Programma di sviluppo Rurale 2014-2020. Dgr 501/2016” con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Richiamata la domanda di aiuto presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A in data 08/09/2022 prot. n. 137220 dal GAL Montagnappennino Soc. Cons. a r.l (CUP ARTEA 912776 - CF: 02422690467 - CUP Cipe D22I23000000009) a valere sulla Sottomisura 19.3 ‘Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità relativa all’istanza di aiuto del Gruppo di Azione Locale sopra menzionato, redatta dall’istruttore incaricato nel sistema informativo A.R.T.E.A attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;

Ritenuto di dover confermare le determinazioni istruttorie così come individuate nel rapporto informativo del tecnico incaricato, dal quale si evince che al GAL Montagnappennino Soc. Cons. a r.l è stato assegnato un contributo pari € 6.498,00 a fronte di una spesa ammessa pari ad € 6.498,00;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo, a valere sulla Sottomisura 19.3 'Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale', ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.4 del decreto dirigenziale n. 745 del 23/01/2019 e ss.mm.ii. "PSR 2014/2020 – Misura 19 'Sostegno allo sviluppo locale LEADER", relativo alla domanda di aiuto del GAL Montagnappennino Soc. Cons. a r.l individuando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori di cui sopra;

Richiamato lo schema di contratto per l'assegnazione ai GAL del contributo relativo alla misura 19.3 "Animazione, coordinamento e gestione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (GAL), approvato con Decreto Dirigenziale n. 12865 del 29/06/2022;

Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l'accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all'esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che saranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 2.1), punto 1) delle "Condizioni di accesso relative ai beneficiari", di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n.144 del 24.11.2021 in materia di "Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020", è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, l'esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda di aiuto presentata in data 08/09/2022, prot. n. 137220 dal GAL Montagnappennino Soc. Cons. a r.l (CUP ARTEA 912776 - CF: 02422690467 - CUP Cipe D22I23000000009) a valere sulla Sottomisura 19.3 'Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale', individuando gli investimenti ammissibili e il contributo concedibile, nel rispetto dell'istruttoria effettuata;

2) di assegnare al beneficiario richiamato al punto 1) del presente dispositivo il contributo di € 6.498,00 a fronte di una spesa ammessa di € 6.498,00 per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.4 del decreto dirigenziale n. 745 del 23/01/2019 e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con la l'accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione del contributo da parte del beneficiario, così come previsto dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" relative al P.S.R. 2014-2020;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione del contributo è a sua volta subordinata all'esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che saranno verificati prima della sottoscrizione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3903 - Data adozione: 02/03/2023Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando Sottomisura 4.1 - operazione
4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità
2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1078292
- CUP CIPE D52H23000140007 e assegnazione contributo.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004501

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e sue ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022–Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” –annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9739 del 20/05/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022 approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

Visto il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022 . Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20323 del 13/10/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 – bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”. Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria”;

Visto il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - tipo di operazione 4.1.1 – “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole bando completo. Annualità 2022”. Decreto RT n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i.. – Scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento approvata con precedente Decreto n. 95 del 12/09/2022”;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130775 del 22/07/2022, CUP ARTEA 1078292 - CUP CIPE D52H23000140007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” annualità 2022, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0505712 del 27/12/2022;

Considerato che, a seguito delle verifiche istruttorie, in riferimento alla domanda sopra citata, è stata effettuata una riduzione della spesa ammessa, dando atto comunque che è stato riconosciuto l’importo massimo del contributo pubblico concedibile per singola domanda di aiuto riferita al tipo di operazione 4.1.1, pari a € 250.000,00 (in relazione al numero di occupati e in presenza di un tirocinio non curricolare attivato), come stabilito al punto 3.3 *Massimali e minimali* del bando di misura;

Dato atto che non si è proceduto ad inviare il preavviso di diniego parziale, ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/90, in quanto, a seguito della riduzione della spesa ammessa, è stato comunque riconosciuto l'importo massimo di contributo pubblico concedibile;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato Arianna Ciancaglini nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 738.936,25

Contributo concesso € 250.000,00

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 26

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 26

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130775 del 22/07/2022, CUP ARTEA 1078292 - CUP CIPE D52H23000140007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 250.000,00, a fronte di una spesa ammessa di € 738.936,25, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

739d82824e69c05b5a15915edd64bf703053d8c9322514f408b3721270c5ce2d

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP: 1078292 - Progetto: valorizzazione del latte aziendale

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa AZIENDA AGRICOLA QUADALTI DI QUADALTI GRAZIANO, TIZIANO, MICHELE E PIER GIOVANNI SOCIETA' SEMPLICE A (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CAMPAGNATICO P.I.: 01142130531

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 22/07/2022, protocollo n. 003/130775 del 22/07/2022 CUP ARTEA n. 1078292, CUP CIPE n. D52H23000140007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 282 - Impianto di oliveti	5739,00 €	5739,00 €	2295,60 €	2295,60 €	Base - 40.00 %
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 93 - Macchinari e attrezzature complementari agli impianti	17028,80 €	17028,80 €	6811,52 €	6811,52 €	Base - 40.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 93 - Macchinari e attrezzature complementari agli impianti	40560,00 €	40560,00 €	16224,00 €	16224,00 €	Base - 40.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 136 - Stalle e ricoveri	42800,00 €	41200,00 €	17120,00 €	16480,00 €	Base - 40.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 46 - Fienile	37550,00 €	37350,00 €	15020,00 €	14940,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	12500,00 €	12500,00 €	5000,00 €	5000,00 €	Base - 40.00 %
57 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: fabbricati 128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento 44 - Fabbricati per la trasformazione dei prodotti agricoli	160781,59 €	160781,59 €	64312,64 €	64312,64 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	500,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari	4500,00 €	4500,00 €	1800,00 €	1800,00 €	Base - 40.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 88 - Macchinari / attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	10270,00 €	10270,00 €	4108,00 €	4108,00 €	Base - 40.00 %
6 - Cemento amianto a totale utilizzo della produzione agricola 3 - Fabbricati ed opere murarie 127 - Rimozione e smaltimento cemento-amianto	10960,00 €	10960,00 €	4384,00 €	4384,00 €	Base - 40.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 46 - Fienile	26410,00 €	26410,00 €	10564,00 €	10564,00 €	Base - 40.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	30000,00 €	30000,00 €	12000,00 €	12000,00 €	Base - 40.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	237610,00 €	232610,00 €	95044,00 €	93044,00 €	Base - 40.00 %
55 - Produzione agricola zootecnica: fabbricati 128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento 136 - Stalle e ricoveri	34000,00 €	34000,00 €	13600,00 €	13600,00 €	Base - 40.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	40560,32 €	33826,86 €	16224,13 €	13530,74 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	15500,00 €	15500,00 €	6200,00 €	6200,00 €	Base - 40.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 126 - Rimorchi e carrelli per trattore	21000,00 €	21000,00 €	8400,00 €	8400,00 €	Base - 40.00 %

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali	4200,00 €	4200,00 €	1680,00 €	1680,00 €	Base -
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					40.00 %
664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti					
Totali netto ricavi	752469,71 €	738936,25 €	300987,89 €	295574,50 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 250000.00, di cui quota FEASR pari a euro 107800.00

Il punteggio assegnato è pari a punti 26.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da: a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado; b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado; c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento,

massimo di 180 giorni. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3) che il responsabile del procedimento, alla volontà del beneficiario oltre i 180 giorni.

2016PSRMIST00000011421305310530020106/TipoDUA

IdUtente@20230228141439477

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Nel caso di impiego, nel caseificio aziendale, di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale, esso deve avvenire nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati.

Per la realizzazione dell'oliveta si ricorda che i costi aggiuntivi (utilizzo di shelter e l'operazione di scasso) sono costi da documentare di cui il beneficiario dovrà fornire prova in sede di richiesta di saldo

il permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52, se necessari, devono essere acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto. La mancanza di tali requisiti porta all'esclusione dal contributo degli interventi.

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 22/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 23/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 02/04/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 31/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 02/04/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al

2016PSRMIST00000011421305310530020106/TipoDUJA

IdUtente@20230228141439477

paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre

2016PSRMIST00000011421305310530020106/TipoDUA

IdUtente@20230228141439477

disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA

- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Il massimale di contributo determinato in sede di ammissibilità è concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento dove sarà determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare. I tirocini non curriculari attivati sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

In fase di rendicontazione, ove previste, occorre fornire specifica quantificazione delle spese del costo di trasporto in quanto non ammesse a contributo (vedi Addendum B all'Allegato 1, punto 6).



2016PSRMIST000000114213053105300201067TtpoDUA



IdUtente@20230228141439477



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)

Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3904 - Data adozione: 02/03/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1077116 - CUP CIPE D72H23000250007) e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004503

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” – annualità 2022”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25 aprile 2022 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Richiamato in particolare l’allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l’altro, dell’Allegato A) del D.D. n. 7532/2022: - n. 9739 del 20/05/2022 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR PSR 2014/2022 - bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

- n. 12674 del 23/06/2022 ad oggetto: “Reg. (Ue) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014/2022. Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” – proroga per la presentazione delle domande di aiuto”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.1 annualità 2022 del PSR 2014/2022 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 003/127413 del 07/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1077116 - CUP CIPE n. D72H23000250007, dal beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specifiche ivi riportate;

Richiamato il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione e il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 di scorrimento della graduatoria preliminare, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Considerato che, dalla valutazione della documentazione inserita sul sistema informativo A.R.T.E.A. e dalle successive integrazioni è emerso che non può essere attribuita la priorità relativa al Macro criterio VI Tipologia di investimenti c.3) (punti 4) in quanto l'atomizzatore Florida da 300 lt. con getto mirato, in assenza di computer di spandimento (a due o a quattro vie) o di computer di spandimento Bravo 350 (a due o quattro vie), disponibili come accessori optional, non assolve alle funzionalità necessarie per adottare pratiche/tecniche di agricoltura di precisione, così come previsto dal bando, pertanto il punteggio di priorità passa da 31 a 27 rimanendo comunque la domanda in graduatoria tra quelle finanziabili;

Considerato che, per quanto sopra detto, con nota prot. n. 23394 del 13/01/2023 è stata inviata all'azienda interessata la comunicazione di riduzione del punteggio di priorità, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in cui sono dettagliate le voci/priorità non ammissibili e le relative motivazioni;

Considerato che ad oggi non sono pervenute osservazioni alla comunicazione di cui sopra e risultano scaduti i termini concessi per la presentazione della documentazione richiesta;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Ritenuto quindi di assegnare all'azienda indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 17.279,55 a fronte della spesa ammessa di euro 43.198,88 prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Visto l'allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/127413 del 07/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1077116 - CUP CIPE n. D72H23000250007 a valere sul bando operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022" di cui al Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 17.279,55 a fronte della spesa ammessa di euro 43.198,88, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante.

3) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

4) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *assegnazione beneficiario*
c9d6cb60aad1e823e6b7673fa87dc35c0bf5b8453b2efa3b036497510655074

24/02/23, 12:36

ARTEA

**Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura
di Firenze e Arezzo**

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 -
Annualità 2022 - Miglioramento
della redditività e della
competitività dell'aziende
agricole/Atto di Assegnazione /
CUP: 1077116 - Progetto:
Acquisto macchinari agricoli**

**Regolamento (UE) N.
1305/2013**

Uff. reg. agricoltura di Firenze e
Arezzo

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa TIBERIO MARZIA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CALENZANO P.I.: 07194540485

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 07/07/2022, protocollo n. 003/127413 del 07/07/2022 CUP ARTEA n. 1077116, CUP CIPE n. D72H23000250007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 0,00	Base - 40.00 %
664 - Agricoltura di precisione - Distribuzione fitofarmaci e fertilizzanti					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 1.418,87	€ 1.418,87	€ 567,55	€ 567,55	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali	€ 650,00	€ 650,00	€ 260,00	€ 260,00	Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					

24/02/23, 12:36

ARTEA

274 - Attrezzature e mezzi per movimentazione interna dei prodotti e mezzi tecnici aziendali

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 26.176,01	€ 26.176,01	€ 10.470,40	€ 10.470,40	Base - 40.00 %
570 - Macchinari COSTI STANDARD					

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 9.754,00	€ 9.754,00	€ 3.901,60	€ 3.901,60	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 840,00	€ 840,00	Base - 40.00 %
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari					

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 400,00	Base - 40.00 %
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati					

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 840,00	Base - 40.00 %
96 - Macchinari e attrezzature per distribuzione fitofarmaci					

Totali netto ricavi	€ 43.198,88	€ 43.198,88	€ 17.279,55	€ 17.279,55	
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 17279.55, di cui quota FEASR pari a euro 7450.94

Il punteggio assegnato è pari a punti 27.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

per la verifica dei costi standard al saldo dovrà essere allegata la CARTA DI CIRCOLAZIONE della nuova trattrice

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

24/02/23, 12:36

ARTEA

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 07/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 08/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 04/09/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 04/09/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

<https://www1.arteatoscana.it/anagrafe/index.asp>

3/7

24/02/23, 12:36

ARTEA

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

24/02/23, 12:36

ARTEA

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revocche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del

24/02/23, 12:36

ARTEA

documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibili con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

24/02/23, 12:36

ARTEA

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 23/02/2023 10:57:24 [rif. DTipoDUA A3473514/772893 U27691]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)

Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3905 - Data adozione: 02/03/2023

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1077584 - CUP CIPE D42H23000090007) e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/03/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004506

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” – annualità 2022”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25 aprile 2022 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Richiamato in particolare l’allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l’altro, dell’Allegato A) del D.D. n. 7532/2022: - n. 9739 del 20/05/2022 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR PSR 2014/2022 - bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

- n. 12674 del 23/06/2022 ad oggetto: “Reg. (Ue) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014/2022. Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” – proroga per la presentazione delle domande di aiuto”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.1 annualità 2022 del PSR 2014/2022 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 003/130683 del 22/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1077584 - CUP CIPE n. D42H23000090007, dal beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specifiche ivi riportate;

Richiamato il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione e il decreto di Artea n. 114 del 08/11/2022 di scorrimento della graduatoria preliminare, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Considerato che, dalla valutazione della documentazione inserita sul sistema informativo A.R.T.E.A. e dalle successive integrazioni è emerso che la stazione meteo è ammessa su importo di preventivo inferiore e pertanto anche le spese tecniche sono ricalcolate in base alla spesa ammissibile, pertanto la spesa ammessa è pari ad euro 37.165,40 per un contributo di euro 14.866,16;

Considerato che, per quanto sopra detto, con nota prot. n. 70914 del 09/02/2023 è stata inviata all’azienda interessata la comunicazione di riduzione di spesa, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili e le relative motivazioni;

Considerato che ad oggi non sono pervenute osservazioni alla comunicazione di cui sopra e risultano scaduti i termini concessi per la presentazione della documentazione richiesta;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall’istruttore incaricato attra-

verso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Ritenuto quindi di assegnare all'azienda indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 14.866,16 a fronte della spesa ammessa di euro 37.165,40 prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Visto l'allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/130683 del 22/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1077584 - CUP CIPE n. D42H23000090007 a valere sul bando operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022" di cui al Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 14.866,16 a fronte della spesa ammessa di euro 37.165,40, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante.

3) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative

in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

4) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *assegnazione beneficiario*
57802013895f28d40577dba247d1462e2c480cd969b11f55c4d50c2ad61c199b

24/02/23, 11:35

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura
di Firenze e Arezzo

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 -
Annualità 2022 - Miglioramento
della redditività e della
competitività dell'aziende
agricole/Atto di Assegnazione /
CUP: 1077584 - Progetto:
Investimenti 2022**

**Regolamento (UE) N.
1305/2013**

Uff. reg. agricoltura di Firenze e
Arezzo

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa ANTICA FATTORIA DI CASEROTTA SOCIETA' AGRICOLA SS (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SAN CASCIANO IN VAL DI PESA P.I.: 05206980483

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");

- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 22/07/2022, protocollo n. 003/130683 del 22/07/2022 CUP ARTEA n. 1077584, CUP CIPE n. D42H23000090007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.930,00	€ 1.235,00	€ 772,00	€ 494,00	Base - 40.00 %
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 4.039,97	€ 4.035,40	€ 1.615,99	€ 1.614,16	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali	€ 4.615,00	€ 4.615,00	€ 1.846,00	€ 1.846,00	Base - 40.00 %

<https://www1.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>

1/7

24/02/23, 11:35

ARTEA

4 - Macchine, attrezzature ed impianti
93 - Macchinari e attrezzature complementari
agli impianti

56 - Trasformazione/commercializzazione dei
prodotti agricoli: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 23.050,00	€ 23.050,00	€ 9.220,00	€ 9.220,00	Base - 40.00 %
92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli					

56 - Trasformazione/commercializzazione dei
prodotti agricoli: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 4.230,00	€ 4.230,00	€ 1.692,00	€ 1.692,00	Base - 40.00 %
88 - Macchinari / attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati					

Totali netto ricavi	€ 37.864,97	€ 37.165,40	€ 15.145,99	€ 14.866,16	
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 14866.16, di cui quota FEASR pari a euro 6410.29

Il punteggio assegnato è pari a punti 25.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle

24/02/23, 11:35

ARTEA

Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 22/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 23/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 04/09/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 06/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 04/09/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria,

24/02/23, 11:35

ARTEA

che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

24/02/23, 11:35

ARTEA

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

24/02/23, 11:35

ARTEA

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

• i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;

• i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

24/02/23, 11:35

ARTEA

Stampa Definitiva del 22/02/2023 11:45:06 [rif. DTipoDUA A326807/86279 U26792]

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**